

## TORNATA DEL 11 FEBBRAIO 1871

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi. = Istanza del deputato Pissavini sopra alcune petizioni. = Relazioni dei deputati Berteà, Morini e Bonfadini sull'inchiesta parlamentare nei collegi elettorali di Capua, 2° Napoli e Casoria, e convalidamento delle tre elezioni. = Seguito della discussione sullo schema di legge per garanzie alla Sede pontificia — Discorso del presidente del Consiglio sull'articolo 7, sua opposizione all'emendamento della Giunta, riguardante la facoltà ai pubblici uffiziali d'introdursi nei palazzi apostolici, e dichiarazione della questione ministeriale — Dichiarazioni del relatore Bonghi — Lettura di un emendamento del deputato Ferracciù, e di un voto motivato del deputato Chiaves — Emendamenti svolti dai deputati La Spada e Corte — Opposizioni del deputato Carutti all'aggiunta della Commissione, e considerazioni del deputato Mancini in senso contrario — Il ministro di grazia e giustizia discorre in appoggio dell'articolo ministeriale — Chiusura della discussione e rinvio a lunedì.*

La seduta è aperta alle 2 pomeridiane.

**BERTEA**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

**MASSARI**, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

13,468. Sette emigrati polacchi si rivolgono al Parlamento perchè voglia provvedere a che dal Governo gli sia continuato il sussidio loro finora accordato, e concesso di poter esercire i diritti di cittadino.

13,469. La Giunta del municipio di Ruvo di Puglia ricorre alla Camera perchè, in vista delle ristrettezze finanziarie di quel comune, gli sia accordato di pagare il debito incontrato verso lo Stato per dazio-consumo nel periodo di dodici anni con interesse scalare al tre per cento.

13,470. Martinelli Fortunato, di Napoli, già impiegato nell'ufficio di vigilanza sulle dogane e sui dazi di consumo, licenziato per restrizione di ruoli dopo 36 anni di servizio senza pensione alcuna, domanda che la Camera, a seconda della sua deliberazione del 30 novembre 1869, solleciti il Ministero a presentare uno schema di legge per cui agli impiegati di vigilanza napoletani sia al pari dei siciliani riconosciute il diritto alla pensione.

13,471. Doni Lucia, vedova del sottotenente Soligo, enumerati i servizi prestati alla patria dal defunto suo marito, ed esposte le difficili circostanze in cui essa versa unitamente a due teneri figli, invoca dalla Camera un provvedimento che valga a riparare all'attuale condizione sua.

### ATTI DIVERSI.

**GRECO ANTONIO.** Colla petizione di numero 13,469 il municipio di Ruvo di Puglia invoca un provvedimento

legislativo affinchè sia data una dilazione ai comuni che si trovano in uno stato anormale, nel quale si trova principalmente il comune di Ruvo di Puglia per arretrati del pagamento della tassa del dazio-consumo.

Siccome un progetto di legge è stato presentato alla Camera per iniziativa parlamentare, così io domando l'urgenza di questa petizione, e prego la Presidenza affinchè, quando la Commissione sul detto progetto di legge sarà nominata, sia questa petizione rinviata alla Commissione stessa incaricata di riferire.

**PRESIDENTE.** Quale Commissione, onorevole Greco?

**GRECO ANTONIO.** Deve essere nominata la Commissione del progetto di legge d'iniziativa parlamentare, stato già presentato e di cui è prossima la discussione, essendone stata autorizzata la lettura dal Comitato privato.

**PRESIDENTE.** Il progetto di legge non è stato ancora preso in considerazione dalla Camera.

Se per avventura lo sarà e verrà nominata la Commissione, questa petizione sarà inviata alla medesima.

**MAROLDA-PETILLI.** Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 13,468. Con questa petizione un piccolo numero di Polacchi chiedono che sia loro continuato il sussidio che finora loro fu accordato dal Governo, e chiedono altresì che loro venga accordata la cittadinanza.

Ricordo che essi appartengono ad una nazione la quale merita tutta la nostra simpatia, e perciò io credo che la Camera farebbe opera giusta ed utile dichiarando d'urgenza questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

**PISSAVINI.** La Camera non ignora che negli ultimi anni vennero presentate da diversi comuni del regno petizioni concernenti il risarcimento dei danni e delle

requisizioni cagionati in modo speciale con le guerre contro l'Austria del 1859 e 1866.

Sopra alcune di queste petizioni venne fatta relazione alla Camera: di poche altre la Camera non ebbe ancora tempo di occuparsi.

Sopra quelle riferite al Parlamento ha sempre presa un'identica risoluzione, quella cioè di rinviarle agli archivi per mantenere impregiudicata una sì grave ed importante questione. Or bene, il rinvio agli archivi, secondo me, altro non indica che la conservazione di queste petizioni per prenderle in esame quando si presenti un progetto di legge che vi possa aver relazione. Se questa è la vera interpretazione del rinvio di una petizione agli archivi, credo che l'occasione più favorevole e più propizia per aver sott'occhio queste petizioni si presenti oggi in cui una Giunta di 9 membri è chiamata ad esaminare e riferire sul trattato testè conchiuso fra il nostro Governo e l'impero Austro-Ungarico.

Io quindi prego la Camera di deliberare il rinvio di tutte queste petizioni, e segnatamente di quelle segnate coi numeri 2253 e 2293, alla Commissione già nominata per l'esame delle convenzioni finanziarie testè conchiuso fra il nostro Governo e quello d'Austria.

Confido che la mia proposta sarà favorevolmente accolta dalla Camera.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pissavini propone che tutte le petizioni che sono pervenute alla Camera, concernenti i danni per requisizioni di guerra, sieno trasmesse alla Commissione che dovrà riferire intorno alla recente convenzione coll'Austria.

(La Camera approva.)

È accordato un congedo di giorni 8 al deputato Santamaria per urgenti affari di famiglia.

#### VERIFICA DI ELEZIONI.

**PRESIDENTE.** La Giunta per la verifica delle elezioni ha annunziato essere pronta a riferire intorno a tre elezioni, sulle quali era stata ordinata un'inchiesta parlamentare. Invito gli onorevoli relatori a recarsi alla tribuna a quest'uopo.

**BERTEA, relatore.** « La Giunta delle elezioni, udita in seduta pubblica l'esposizione delle investigazioni e dei fatti raccolti sul luogo dal Comitato inquirente sull'elezione di Capua;

« Visti nuovamente gli atti elettorali e le annesse proteste;

« A relazione del deputato Berteà;

« Ha considerato:

« Che, se nella sintesi delle circostanze concomitanti l'elezione di cui si tratta, trovasi fondata ragione per ritenere che l'importante posizione ufficiale di Economo generale dei benefizi vacanti nelle provincie na-

politane tenuta dal commendatore De Sterlich abbia potuto efficacemente concorrere a fissare il criterio di una parte degli elettori, massime in un distretto dove tali benefizi sono abbastanza ragguardevoli, questa spontanea influenza potrebbe bensì corroborare il concetto di stringere con interpretazione restrittiva la cerchia dei deputati impiegati, ma non potrebbe mai infirmare l'elezione, massime quando nessun fatto specifico venga ad aggravarne la portata;

« Che se nel caso concreto l'indicazione di taluni consimili fatti tenorizzati in due proteste, colle date 28 e 29 novembre 1870, determinò la Giunta a promuoverne l'esame per opera d'un Comitato inquirente sopra luogo, le investigazioni dal medesimo praticate in parte li esclusero, in parte li ridussero a proporzioni insignificanti;

« Che invero è da notarsi anzitutto come i fatti premezzanti nella protesta del 29 novembre, quelli appunto che per la loro relazione colle funzioni esercitate dal commendatore De Sterlich assumevano un carattere di maggior gravità, vennero con altrettanti documenti dal medesimo presentati alla Giunta vittoriosamente eliminati;

« Eliminato quello d'indebita spedizione d'un mandato non autorizzato dal Ministero di ducati tremila al canonico Boccardi per rendite arretrate in contesa, poichè venne giustificato che il pagamento fu di soli ducati 293, che era determinato da ragione di credito liquido, e venne eseguito previa l'occorrente autorizzazione ministeriale;

« Eliminato quello di compiacente silenzio sul conto a darsi dal canonico De Rosa di rendite dal medesimo percette qual cassiere diocesano sin da tempo assai addietro, poichè venne stabilito che la considerazione di doversi i conti riferire ad un lungo lasso di tempo suggerì la concessione di qualche dilazione alla resa dei medesimi, ma si mantenne fermo il dovere e se ne sollecitò l'adempimento anche con minaccia di giudizio civile;

« Eliminato quello di mansionari guadagnati con anticipazioni fatte loro pagare, poichè non si ebbe ombra di prova al riguardo, ed anzi fu constatato, che tre mansionari di Capua erano bensì ricorsi al Ministero per avere non già un'anticipazione, ma un sussidio; che la relativa memoria fu trasmessa all'Economo per le opportune informazioni; che niuna proposta venne dal medesimo fatta, e solo testè, sopra espresso richiamo del Ministero, si dette evasione all'indicata sua nota;

« Eliminato per ultimo anche quello di supposta collusione dei canonici di Capua coll'Economo per lucrare sui canonicati eccedenti il numero legale, poichè fino alla legge 11 agosto 1870, essendosi quei canonicati considerati come non soppressi, i rispettivi benefizi erano in caso di vacanza devoluti all'Economo indipendentemente da qualsiasi condiscendenza

per parte dei canonici, e dopo l'indicata legge, ritenuti come soppressi, passarono al demanio senza ulteriore ingerenza dell'Economato :

« Che del pari si dileguò l'importanza di altri fatti formanti soggetto delle proteste, dei quali alcuni accennano ad irregolarità nelle operazioni elettorali, altri si riferiscono a pressioni o corruzioni tentate o consumate;

« Che principale fra i primi vuolsi annoverare quello dell'intrusione di non elettori nella sala delle elezioni della sezione di Formicola, ed in particolare di certi D'Isa Francesco di Domenico e D'Isa Giacomo di Luigi, i quali avrebbero preteso leggere le schede degli elettori, e quando non portassero il cognome di De Sterlich contraccambiarle con altre aventi tale cognome, che essi già portavano in tasca. Che anzi, secondo le asserzioni contenute nella protesta, i nominati individui, non avendo potuto ciò ottenere dagli elettori Frassa Domenico e Sterpone Marcello di Prea, avrebbero loro tolte violentemente le schede, e, lettovi il nome di altro candidato, le ritennero e consegnarono loro invece due altre col cognome di De Sterlich, le quali furono da quei poveri elettori gettate alla loro volta nell'urna elettorale per paura del presidente;

« Che però, se la materiale presenza dei nominati D'Isa Francesco e Giacomo nella sala elettorale di Formicola, fu in genere enunciata al presidente dell'ufficio dall'elettore notaio Formichella Tommaso, ed in specie notato dallo scrutatore Sparano Vincenzo, sindaco di detto comune, che li invitò e li ridusse ad abbandonare la sala stessa, constò invece per dichiarazione esplicita del Frassa Domenico, che egli non ebbe a subire pressione di sorta; che spontaneamente incaricò l'elettore di sua fiducia Campagnano Santo, di scrivere per lui la scheda indicandogli il candidato De Sterlich, che non ebbe coi D'Isa scambio alcuno di parole e si presentò all'ufficio con una sola scheda, quella cioè ricevuta dal presidente;

« Che chiamato lo Sterpone Marcello, di Prea, oppose non essere egli elettore e non avere quindi preso parte alla votazione, nè credere che altri vi sia di tal casato che abbia qualità di elettore nel collegio di Capua, sezione Formicola;

« Che intanto la regolarità delle operazioni elettorali in questa sezione è formalmente dichiarata dal presidente della medesima Campagnano Bonaventura e dallo scrutatore Sparano Vincenzo, la cui dichiarazione è tanto più attendibile, in quanto risulta che il notaio Formichella Tommaso non credette formulare protesta alcuna da inserirsi nel verbale delle elezioni, nè alcun altro elettore trovò ragione di presentarne;

« Che del pari la regolarità delle operazioni elettorali in Capua non fu punto messa in dubbio; e se, quanto a quelle seguite nella doppia sezione di Pignataro Maggiore, si venne oggi notando che le schede distribuite agli elettori fossero di semplice carta bianca

senza controsegno alcuno di controllo; e parve anzi all'elettore avvocato Giuliano Giuseppe, presidente della prima sezione, che alcune di tali schede fossero di carta alquanto diversa da quella distribuita e scritte con identico carattere, per cui ne indusse probabilità di scambio, giova avvertire che egli non richiamò, nè punto nè poco, l'attenzione dell'ufficio sulla notata circostanza, la quale passò assolutamente inosservata allo scrutatore Pratilli Tommaso, sindaco dello stesso comune di Pignataro Maggiore, il quale anzi spiega la possibilità di schede di diversa qualità di carta, siccome quelle che erano state preparate senza preoccupazione d'identità, e rende ragione del perchè il De Rosa Pietro abbia votato nella prima sezione, mentre stava nella seconda unicamente come delegato da esso sindaco a presiedere la costituzione dell'ufficio definitivo di quest'ultima;

« Che nessun elemento di pressione emerse dalle raccolte informazioni e, se taluni testi accennarono a voce pubblica, niuno seppe proporre fatti concreti e notare persone, o, come il testimonio D. Giacomo Stroffolini, dopo aver dichiarate speciali circostanze che disse venute a sua cognizione per confidenza avute da altri, sull'indicazione di questo supposto confidente, credette trincerarsi in un silenzio inesplicabile.

Ed invece autorevoli dichiarazioni, come quelle del signor Umbriani Gerolamo, maggiore della guardia nazionale in Capua che, professando stima all'eletto, pur non celò le sue simpatie pel di lui competitore, accertano che, se vivace agitazione vi fu, essa si mantenne nei più legittimi confini;

« Che non meno arido si trovò il campo delle corruzioni denunciate nelle proteste;

« Il sacerdote Stasio Emilio, narra sì d'un colloquio avuto col parroco Gravina, ma ne fu tema il semplice desiderio espresso da quest'ultimo che un tale Orsi favorisse presso i suoi amici il commendatore De Sterlich. Niuna offerta, niuna promessa di corrispettivo.

« L'offerta all'ora defunto Clemente Mancino di lire quaranta *per il suo voto*, è tolta di mezzo dalla produzione fatta alla Giunta dal commendatore De Sterlich di un certificato, in data 22 dicembre 1870, della segreteria del municipio di Capua, dal quale risulta che il Clemente Mancino non è elettore;

« Tirocco Pompeo e Giuseppe padre e figlio notai in Capua, riducono il fatto di cui sono informati alle semplici proporzioni d'un dialogo privato tra l'avvocato Pastore Fabbrizio ed un tale Delisa Gabriele sul tema di utilizzare il voto, dialogo che non ebbe seguito.

« Raimondi Antonio, sacerdote, non sa di alcuna corruzione, anzi ritiene che corruzione non siavi stata.

« Zona Gaspare dice bensì avere sentito che il farmacista Perotta Vincenzo conoscesse fatti di danari distribuiti per appoggiare la candidatura De Sterlich, ma il farmacista Perotta ciò ricisamente contesta.

« Nè più concludenti furono i risultati delle investigazioni anche oltre i termini delle proteste.

« Fu supposto che Graziano Francesco di Brezza fosse informato di fatti speciali, e la dichiarazione del Graziano si risolve nell'inattendibile racconto di avere egli nel mattino del giorno delle elezioni, quando ancora dominavano le tenebre, per cui non potè conoscere persona, udito alla distanza di venti passi uomini diretti verso Capua, che dicevano votarsi per De Sterlich per esservi denari e mezzi di trasporto.

« Fu parimente indicato che fosse imbandito gratuito pranzo nell'albergo della Posta agli elettori di Grazzanise; ma le asserzioni della Fiorentino Carolina, padrona dell'albergo, e del cameriere Ferrone Vincenzo stabiliscono che, se vi fu pranzo comune, ciascuno soddisfece la sua quota parte di spesa.

« Così dicasi dei mezzi di trasporto, sui quali diedero le più soddisfacenti spiegazioni Olivieri Domenico e Ricciardo Francesco.

« Per tali motivi, che scalgano sostanzialmente la base delle inoltrate proteste, la Giunta delle elezioni propone all'unanimità che piaccia alla Camera di convalidare l'elezione del collegio di Capua nella persona del commendatore Alessandro De Sterlich. »

**PRESIDENTE.** Metto ai voti le conclusioni della Giunta, colle quali ad unanimità propone che sia convalidata l'elezione del collegio di Capua nella persona del commendatore Alessandro De Sterlich.

(Sono approvate.)

L'onorevole Morini è pregato di venire alla tribuna per riferire sull'elezione del 2° collegio di Napoli.

**MORINI, relatore.** « La Giunta per la verifica delle elezioni :

« Udita la relazione fatta in pubblica seduta dal deputato Morini sopra l'elezione del 2° collegio di Napoli ;

« Udito il risultato delle investigazioni praticatesi sul luogo dal Comitato inquirente, osservate le formalità del regolamento ;

« Ritenuto due essere gli appunti stati sollevati nelle proteste contro la validità delle operazioni elettorali, relative all'accennata elezione nella votazione di ballottaggio ;

« 1° Cioè che vari elettori analfabeti, come si esprime la protesta Albano, si fossero allontanati dalla sala di riunione della sezione principale di Chiaia, senza votare, appena l'uffizio ebbe espresso l'avviso di non ammettere gli analfabeti a dare il voto, appunto codesto di capitale importanza nella fattispecie, perchè il maggior votato superò di soli dodici voti l'altro competitore in ballottaggio ;

« Secondo appunto rilevato nelle proteste De-Zerbi e Lupo che cioè nonostante si fossero nella seconda sezione ammessi gli analfabeti a votare il verbale, tacesse affatto e della discussione insorta nanti l'uffizio

a questo riguardo, e del numero dei votanti analfabeti, come vuole l'articolo 81 della legge elettorale ;

« Ritenuto sulla protesta Albano che, se quasi tutti i componenti l'uffizio della sezione principale o perchè intenti, come ebbero a dichiarare, alle operazioni elettorali o perchè la sala era affollata, nello accennare al numero degli elettori analfabeti che la protesta indica essersi allontanati dalla sala senza votare, si sieno spiegati in modo alquanto determinato, si riuscì però mercè le dichiarazioni di Amato, Agrillo e Bagarone, elettori ricusati come analfabeti, a mettere in sodo le seguenti circostanze ;

« Che essi tre soli si allontanarono dalla sala, quando l'uffizio rifiutò agli analfabeti il diritto di voto cioè il Bagarone ne uscì col figlio suo che aveva seco condotto per far scrivere la scheda, gli altri due insieme associati *e soli*, giacchè con le liste elettorali alla mano si dimostrò caduto in errore l'Agrillo là dove sembrava sostenere che con lui e l'Amato fosse anche uscito dalla sala un terzo elettore, tale Casillo confessandosi esso pure, erroneamente però, analfabeta, mentre si riscontrò nella lista elettorale, che questi aveva invece dato il suo voto o prima di uscire, o rientrato poscia nella sala della votazione ;

« Ritenuto che, in appoggio di coteste dichiarazioni, altra se ne ebbe corredata da appaganti cause di scienza, dallo stesso consigliere Albano, autore della protesta, il quale, altre volte pretore in Chiaia, conoscendo personalmente una gran parte degli elettori di quella sezione, depose esplicitamente :

« Che non più di tre elettori analfabeti eransi presentati e successivamente allontanati dalla sala della sezione principale senza votare ;

« Che gli altri elettori posti nella medesima condizione, che si allontanarono, non dalla sala, ma dal limitare della sala, udito appena il rifiuto dell'uffizio a riguardo degli analfabeti, sollevando, in ciò fare, un po' di mormorio, quelli si erano che, iscritti nelle liste di altre sezioni, dopo la cennata deliberazione alle relative sezioni si recarono ed ivi votarono, come ebbero poscia a dichiarare allo stesso Albano il quale, ciò saputo, avrebbe desiderato di ritirare la sua protesta ;

« Ritenuto inoltre che nel corso delle indagini, avendo alcuno dei dichiaranti accennato, sebbene alquanto vagamente, al dubbio che l'uffizio della sezione principale col rifiutare nella prima votazione agli analfabeti il diritto di votare, avesse in qualche modo potuto nuocere alla piena libertà di voto tenendo lontani dall'urna nella votazione di ballottaggio i più timidi fra coloro che in identica condizione si trovavano per la tema di rimanerne svergognati, anche a questo obbiettivo si estesero le informazioni, e codesto dubbio fu del pari eliminato ;

« Infatti alcuni degli stessi elettori analfabeti, e-



sciusi nella prima votazione, dichiararono che anche in occasione della votazione di ballottaggio ebbero l'invito mercè il certificato d'iscrizione, ed anzi vi intervennero ;

« Inoltre si accertò con altre deposizioni che, sebene il maggior numero di analfabeti si verificasse fra gli elettori di Fuori Grotta e di Posilippo, erano costesti elettori quasi tutti intervenuti alla votazione di ballottaggio, cioè di Fuori Grotta 60 circa sopra 67 o 70 iscritti, di Posilippo 19 sopra 20 ;

« Ritenuto, sulle proteste De Zerbi e Lupo, che, per unanime deposizione dei membri del seggio e dei protestanti, soprattutto poi per annotazioni rilevate sulle liste elettorali, rimane assodato :

« Che non più di sei furono gli analfabeti che si presentarono nella sezione seconda nella votazione di ballottaggio a dare il voto, cioè quelli designati con i numeri 57, 70, 183, 184, 185, 346 nelle liste stesse ;

« Che, per accordo intervenuto fra l'ufficio e l'elettore De Zerbi (l'unico che abbia, durante le operazioni, sollevato reclami) si decise di non fare di questi reclami constare nel verbale, la quale decisione fu causa che passasse inavvertito il disposto dell'articolo 81 della legge elettorale, e che non si facesse constare del numero degli analfabeti ammessi a votare ; violazione cotesta, del resto, cui non va alligata pena di nullità ;

« Ritenuto quindi per le cose dette come la maggioranza nella votazione di ballottaggio stando pur sempre a favore del colonnello Cesare De Gaeta, la sua proclamazione a deputato fosse giusta e giuridica ;

« Ritenuto infine che se un più scrupoloso esame può forse desiderarsi per parte delle autorità competenti nella rivista annuale delle liste elettorali, per quanto almeno si riferisce al collegio in discorso, al potere esecutivo spetta d'invigilare all'uopo nei limiti di legge ;

« Per questi motivi :

« La Giunta conchiude che alla Camera piaccia di convalidare la elezione a deputato del collegio di Napoli, secondo, nella persona del colonnello Cesare De Gaeta.

« Così deliberato ad unanimità di voti. »

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti le conclusioni della Giunta, colle quali propone ad unanimità la convalidazione di quest'elezione.

(Sono approvate.)

Onorevole Bonfadini, l'invito a venire alla tribuna.

**BONFADINI, relatore.** « La Giunta per le elezioni,

« Esaminati gli atti relativi al collegio di Casoria ;

« Udita in seduta pubblica l'esposizione delle indagini fatte sul luogo dal Comitato inquirente, per relazione dell'onorevole Bonfadini ;

« Considerando :

« 1° Quanto al fatto lamentato nella protesta del 1° dicembre prossimo passato, di pressioni esercitate dal sotto-prefetto di Casoria, mandando per le case agenti

suoi a intimidire, che nessun testimonio fra i tanti uditi depose un fatto di somigliante natura a sè accaduto o seppe indicare chi potesse per propria scienza deporlo e che soltanto un prete, maestro di scuola, depose essersi recato un giorno in compagnia del parroco e del capitano della guardia nazionale a parlare col sotto-prefetto di questioni relative ad un asilo di infanzia e averli in seguito interrogati il sotto-prefetto se non erano già impegnati per qualche candidato, giacchè in caso diverso avrebbe dato loro il consiglio di votare pel cavaliere Beneventano, escludendo però affatto, a detta del testimone, qualunque idea di istruzioni avute o di insistente pressione ;

« 2° Quanto all'intimazione fatta ad Andrea D'Ambrosio dal delegato di pubblica sicurezza, che per le dichiarazioni conformi di tutti i testimoni citati, quel colloquio avvenne in modo che nessun altro, tranne i due interlocutori, potè udirne il tenore: che il delegato di pubblica sicurezza dichiarò avere quella mattina, di proprio impulso e per un certo sentimento di benevolenza verso lo stesso D'Ambrosio, avvisato costui che desistesse da certi propositi a lui attribuiti, di voler violentare gli elettori e cambiare loro in mano le schede, giacchè in caso contrario sarebbe stato obbligato a denunciarlo all'autorità giudiziaria ; che questa dichiarazione del delegato è suffragata dalle deposizioni di alcuni fra gli stessi testimoni prodotti dal querelante, i quali constatarono l'appassionata ingerenza esercitata dal querelante, durante il movimento elettorale, ingerenza che si provò estesa fino a distribuire, prima dell'elezione, schede stampate col nome del candidato ;

« 3° Quanto alla chiamata presso il prefetto ed il sotto-prefetto di tutte le autorità dei dintorni, che nessuna affermazione diretta venne a dare possibilità al Comitato inquirente di constatare una sola di queste chiamate, riferendosi tutti i testimoni alla voce pubblica, mentre le deposizioni dei supposti chiamati esclusero recisamente il fatto ;

« 4° Quanto alle asserite minacce del sindaco di Sant'Antimo, di avere l'*alter ego* del prefetto di Napoli per spedire a domicilio coatto coloro che intendevano votare pel candidato di opposizione, che nessuno fra i testimoni prodotti dalla protesta accennò neanche da lontano a simile accusa ;

« 5° Quanto alla pressione attribuita al vescovo, che gli stessi testimoni contrari al candidato eletto e indicati nella protesta esclusero questa pressione ;

« 6° Quanto alle asserite violenze elettorali esercitate dal sindaco e dal maggiore della guardia nazionale di Fratta-Maggiore, che i testimoni prodotti dai querelanti si limitarono a dire la cosa nota per voce pubblica, mentre altri testimoni asserivano insussistenti queste voci e dimostrarono l'indifferenza del sindaco, dicendo che quattro dei suoi cugini in paese non si erano neanche recati a votare ;

« 7° Quanto all'accusa fatta al sindaco di Casandrino, di avere promesso aumento o disgravio della tassa di ricchezza mobile, secondo la resistenza o la docilità degli elettori a votare pel candidato governativo, che nessun testimonio, fra i molti prodotti dalla protesta, seppe additare un solo fatto di questa natura od un solo elettore che potesse attestare o per sè o per altri di somiglianti pressioni;

« 8° Quanto ad atti d'intolleranza o a sostituzioni violente di schede nell'aula elettorale, che tutti, senza eccezione, i testimoni prodotti dalla protesta constatarono anzi la tranquillità e l'ordine con cui si compirono questa volta le operazioni elettorali;

« Ritenuto che di alcuni fatti speciali denunciati nel corso dell'investigazione il comitato inquirente ha potuto raggiungere la prova contraria; come, per esempio, ha escluso che un elettore in Casoria fosse stato radiato dalla lista elettorale perchè stretto parente del candidato di opposizione, verificando sulle liste elettorali stesse che quell'elettore non si era fatta neanche precedentemente inscrivere; ha escluso che una scheda fosse stata data dal maggiore di Fratta a un cittadino non elettore, assumendo la testimonianza dell'istesso cittadino; ha escluso che in Casandrino si fosse da quel sindaco ammaestrato per un mese un elettore analfabeta scrivere la parola: *Benevantino*, ottenendo da quell'elettore che scrivesse in presenza del comitato una frase dettatagli da esso, il che fu fatto con molta facilità e chiarezza;

« Per queste considerazioni propone:

« Che la Camera approvi l'elezione del collegio di Casoria nella persona del cavaliere Valerio Benevantino.

« Così deliberato nella seduta del giorno 11 febbraio 1871. »

**PRESIDENTE.** Se non ci sono osservazioni in contrario, si intenderanno approvate le conclusioni della Giunta sulle elezioni, che sono per la convalidazione delle operazioni elettorali del collegio di Casoria nel quale venne eletto l'onorevole Benevantino.

(È approvata.)

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER GUARENTIGIE ALLA SEDE PONTIFICIA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle guarentigie per la indipendenza del Sommo Pontefice, ed il libero esercizio dell'autorità spirituale della Sede apostolica.

La Camera ricorda che la discussione è rimasta nella seduta di ieri all'articolo settimo.

Se ne dà lettura:

« Nessun ufficiale della pubblica autorità od agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi assegnati

per dimora al Sommo Pontefice o abitati temporaneamente da lui o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio, ovvero munito d'un decreto della suprema magistratura giudiziaria sedente in Roma. »

Prego i signori ministri di dichiarare se accettano o no l'articolo proposto dalla Commissione.

**LANZA, presidente del Consiglio.** Si sovrerà la Camera che, quando si mise ai voti la chiusura della discussione generale, il Ministero dichiarò che accettava bensì la discussione sul progetto della Commissione, ma nell'esame degli articoli si riservava di proporre quelle mutazioni che avrebbe stimate necessarie per istabilire le guarentigie, a parer suo, necessarie a conseguire lo scopo che ci siamo prefisso; di rassodare la nostra unione con Roma e di rassicurare l'Europa ed il mondo cattolico.

Fin qui Commissione e Ministero ebbero la buona fortuna di procedere d'accordo in tutte le disposizioni precedenti; benchè la Camera ne abbia modificate talune.

Ora però il Ministero è costretto, con suo dispiacere, a discostarsi dalla Commissione e proporre un emendamento all'articolo 7 che riguarda una disposizione di altissima importanza, quella cioè che è rivolta a far sì che le residenze del Pontefice ed i luoghi dove si tenga un Conclave od un Concilio generale siano immuni da qualsiasi autorità o giurisdizione del regno.

A tale proposito dichiaro che il Ministero accetta bensì l'articolo della Commissione, però tranne le ultime parole: « ovvero munito di un decreto della suprema magistratura giudiziaria sedente in Roma. »

Io esporrò brevemente le ragioni per cui il Ministero venne in questo divisamento. (*Movimento di sensazione*)

Noi non crediamo conforme alla politica convenienza, nè necessario, per difendere la sicurezza dello Stato, prevedere in questa legge il caso che il Pontefice ricusi di consegnare alla giustizia malfattori i quali si fossero rifuggiti nei locali che sono designati in quest'articolo.

Noi riteniamo sia non solo improbabile, ma impossibile, che egli possa rifiutare di consegnare alla giustizia coloro i quali avessero commessi reati colpiti dalle nostre leggi.

Appena è d'uopo di dire che non intendiamo con ciò di far rivivere, come da taluni si teme, il dritto di asilo...

**LAZZARO.** Domando la parola.

**CRISPI.** Chiedo di parlare per la pregiudiziale.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Qui non si sancisce il dritto d'asilo, anzi si stabilisce esplicitamente che i rei e gli imputati di reati debbano essere consegnati; solo non si vuole prevedere un rifiuto da parte del Pontefice, perchè, ciò facendo, si recherebbe al carattere, alla

coscienza stessa del Capo supremo della Chiesa un'offesa la quale non potrebbe a meno di apportare scosse perturbatrici e di produrre una sfavorevole impressione nell'Europa, ed in specie su coloro i quali hanno una viva fede nell'istituzione del Papato; inoltre sarebbe malagevole evitare dei fatti, i quali potrebbero far sorgere l'opinione che il Governo italiano non rispettasse il domicilio del Papa e non assicurasse la di lui persona contro qualunque molestia, o che in qualche guisa si cercasse di rendere meno libere le deliberazioni emesse nei Conclavi e nei Concili ecumenici, non estendendo l'immunità ai locali in cui si tenessero quelle grandi assemblee ecclesiastiche.

Ripeto dunque che l'immunità giurisdizionale che si tratta ora di stabilire, non ripristina punto, non ha nulla che fare col diritto di asilo.

Essa non tende a procurare l'impunità per infrazioni alle leggi dello Stato, ma mira unicamente a tutelare il decoro, l'indipendenza e la dignità del Pontefice. E quando, per un'ipotesi che io non posso ammettere, succedessero dei casi straordinari, se si rifiutasse la consegna di rei, o d'imputati che si fossero rifugiati in quei palazzi, allora la legge sarebbe violata, ed allora il Governo ed il Parlamento potrebbero avvisare al modo di farla rispettare (*Segni di diniego a sinistra*); sì, la farebbe rispettare, e che lo possa, apparisce dal testuale tenore di questo articolo stesso.

Questo stabilisce che, ove nei luoghi immuni qualcuno commetta un reato o vi si introduca dopo averlo commesso, non possa esservi ricercato nè estratto, se non colla permissione del Sommo Pontefice. Dunque ciò suppone nello Stato il diritto di punire il reo e nella Santa Sede l'obbligo morale di consegnarlo.

Io so che quest'articolo, consegnato nelle mani di un valente giureconsulto, può sollevare delle difficoltà inestricabili. Se si comincia a voler prevedere tutti i casi possibili ed impossibili, se ne possono temere le più perniciose conseguenze e persino trarre delle illazioni che arrivino a dimostrare, come abbiamo già udito, che si possa mettere a repentaglio la sicurezza d'Italia.

Noi vi preghiamo d'innalzare la vostra mente a considerazioni molto più elevate. Nelle odierne condizioni in cui si trova l'Italia, nessuno non vede la necessità di non trascurare l'opinione pubblica di Europa e di non compromettere gli interessi nostri coll'avventatezza delle risoluzioni.

Noi dobbiamo fare una legge nella quale in ogni articolo, in ogni parola, traspiri il nostro rispetto per la dignità ed il decoro del Pontefice, e nulla iscrivere che possa essere preso in sinistra parte e produrre una impressione sfavorevole.

Ma io so di non avere nè ingegno nè dottrina bastevoli per difendere dal lato legale la tesi propugnata dal Ministero; lascio quest'ufficio a chi è di me assai più versato in siffatte materie.

Io esaminerò piuttosto la questione dal lato politico. Ed a questo riguardo io non posso a meno di farvi considerare che con taluna delle vostre deliberazioni voi avete già diminuito di molto l'effetto benefico che può produrre in Europa questa legge. Rifflettete, o signori, che lo scopo della medesima è precisamente quello di tranquillare le coscienze cattoliche, di calmare le apprensioni ed i timori. Ora, voi avete scemato assai questo buon risultamento con alcuni de' vostri precedenti voti. Non parlo di quello relativo alla soppressione della guardia Palatina, chè per poco che vogliate ponderarne le conseguenze all'atto pratico, voi vedrete quali imbarazzi possa causare al Governo quando esso, come è suo dovere, voglia fare eseguire questa disposizione allorchè fosse diventata legge dello Stato. È in ispecie la deliberazione che avete presa ieri, che menoma grandemente quelle guarentigie di sicurezza e di decoro che noi intendiamo dare al Pontefice. Coll'ultimo alinea dell'articolo 5 voi avete dato al Governo non solo la facoltà ma il dovere di regolare l'apertura dei musei, della biblioteca del Vaticano e di stabilirne le discipline. Quindi avverrà che, quando questa disposizione sia messa in atto, si potrà arrivare al punto che lo stesso Pontefice quando vorrà portarsi alla biblioteca dovrà dirigersi ad un impiegato governativo affinchè questi gli dia comunicazione di quei libri o documenti che volesse consultare.

Non è mio intendimento con ciò di muovere censura a quello che si è deciso; dal momento che la Camera ha preso tale deliberazione, io chino il capo; ma unicamente osservo come con questo voto voi avete diminuito assai quelle prerogative che noi vi avevamo proposto per assicurare il decoro, la dignità e l'indipendenza del Pontefice.

Ora, se oltre all'aver dato un'ingerenza al Governo riguardo alla biblioteca ed ai musei che occupano una buona parte del Vaticano, e del palazzo Lateranense dei quali deve godere liberamente il Pontefice, voi volete ancora lasciare al Governo la facoltà, quantunque circondata da certe cautele, di intervenire in quei locali con le sue guardie di pubblica sicurezza, co' suoi carabinieri, io davvero (perdonatemi se ritorno nuovamente sull'idea che a quest'uopo credo cardinale e più importante di tutte) non so se vi possa ancora essere alcuno il quale creda che questa legge valga ad assicurare il prestigio, la indipendenza e la libertà del Pontefice.

Mettetevi, o signori, per un istante al nostro posto, e vedete se è possibile che noi possiamo ancora accettare una disposizione di questa natura.

Noi, o signori, quando ci risolvemmo di assumere la grande responsabilità di occupare Roma, non perdurammo gran tempo in esitazioni ed incertezze, come a taluno piacque di affermare; procedemmo con misura e moderazione bensì, ma risolutissimi e

con fermezza, senza ambagi o titubanze. Noi ci siamo reso conto delle difficoltà che ci attendevano e anche ammettendo che era un atto di audacia... (*Rumori*)

**OLIVA.** È un atto di diritto, non di audacia.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Noi, o signori, siamo andati a Roma in virtù del diritto nazionale; questo è vero e l'abbiamo proclamato; ma è certo altresì che era quello un atto di audacia, se si pone mente alle conseguenze che ne potevano derivare.

Prego intanto l'onorevole Oliva di non fare le sue interruzioni, ed a lasciare che io possa manifestare il mio pensiero; dal canto mio tutte le osservazioni che egli vorrà fare io le ascolterò ben volentieri ed in silenzio.

Dunque, come io diceva, noi abbiamo compiuto quell'atto arditissimo con risolutezza, sebbene ci si affacciassero alla mente i pericoli che ne potevano derivare, l'inquietudine che avrebbe ingenerata negli animi l'idea che colla caduta del potere temporale l'indipendenza e la dignità del Pontefice avrebbero potuto rimanere offese.

Quindi noi abbiamo volte le nostre sollecitudini a dissipare quelle dubbiezze, a calmare quelle apprensioni.

Nelle note diplomatiche ed in vari pubblici atti interni noi abbiamo dichiarato apertamente in ogni modo, sotto ogni forma, che l'indipendenza e la libertà del Pontefice non correvano nessun pericolo per la soppressione della potestà temporale; che anzi noi gli avremmo accordate quelle garanzie e quelle esterne distinzioni di onore e di riverenza reputate indispensabili all'esercizio del suo potere spirituale. E siccome noi avevamo soltanto espresso in modo sintetico il pensiero del Governo senza dargli un'applicazione, noi abbiamo dichiarato che la questione si sarebbe poi risolta praticamente con un atto legislativo.

Noi crediamo fermamente, o signori, che le nostre dichiarazioni abbiano trovato fede presso l'opinione pubblica ed i Gabinetti d'Europa, poichè sapevasi che esse partivano da uomini coscienziosi e retti, i quali non avrebbero osato di fallire agli impegni presi.

Queste promesse, o signori, il Re stesso, interpretando le aspirazioni nazionali, le rinnova mentre accettava il plebiscito dei Romani, e le ha ripetute nel discorso solenne della Corona. Nella legge del plebiscito, o signori, noi abbiamo messo le basi fondamentali di queste garanzie, e mentre nel primo articolo è stabilito che le prerogative sovrane saranno accordate al Papa (*Interruzioni e bisbiglio a sinistra*), nel secondo si parla perfino di garantire con franchigie territoriali l'indipendenza della Santa Sede.

Ora, o signori, quando si è trattato di formulare un disegno di legge, e di concretare esattamente le nostre idee, dovemmo modificare alquanto queste promesse; noi vi abbiamo quindi data un'interpretazione, in forza di che le franchigie territoriali non indicassero giurisdizione temporale, ma accennassero soltanto all'im-

munità degli edifizii sacri, dei palazzi e delle ville: noi ritenemmo che queste franchigie insieme coll'inviolabilità e le prerogative personali della sovranità potessero serbare incolume e l'indipendenza del Pontefice e il diritto nazionale.

Or bene, così procedendo secondo il nostro apprezzamento e la nostra coscienza, siamo arrivati agli estremi limiti delle concessioni che potevamo fare agli avversari di queste prerogative; noi non potevamo andare un punto più in là senza commettere quasi un atto di slealtà, senza mancare alla parola data... (*Rumori e interruzioni a sinistra* — Bravo! Bene! *al centro e a destra*)

**PRESIDENTE.** Debbo avvertire che il signor ministro parla a nome del Governo. Li prego di non interrompere. (*Nuovi rumori a sinistra*)

**NICOTERA.** Compromette il paese.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Non comprometto per nulla il paese. Io ho parlato degli atti del Ministero, i quali sono sindacabili dalla Camera; possono essere approvati oppure respinti e censurati, ma io sono perfettamente nel mio diritto.

*Voci a destra.* Ha ragione.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Noi parliamo qui non tanto come Governo, ma come uomini politici che hanno fatto solenni dichiarazioni al cospetto del paese e dell'Europa e non vogliono seguire una via diversa da quella che hanno promesso di percorrere.

Con ciò non si intende di dire che il Parlamento sia vincolato; esso le può o respingere in parte o totalmente, egli è completamente libero di risolvere come meglio crede il problema dei rapporti del Papato coll'Italia. (*Segni di approvazione*)

Esso può accettare con beneficio d'inventario quello che noi abbiamo fatto, vale a dire accettare Roma che è la parte attiva, e rifiutare tutte od alcune delle guarentigie che sono la parte passiva; ma debbe necessariamente ognuno assumere la responsabilità dei propri atti.

Noi non crediamo di poter prescindere da queste guarentigie e particolarmente da quella contenuta nell'articolo 7 dello schema ministeriale senza mancare in un modo evidente e incontrastabile alle promesse, alle dichiarazioni che abbiamo fatte; ma queste, lo ripeto, vincolano solamente il Ministero e non il paese, e in conseguenza neppure il Parlamento. (*Bene! al centro*)

Dunque se la Camera ritiene che questa specie di guarentigie siano profondamente lesive del diritto nazionale e pericolose alla sicurezza dello Stato deve respingerle; se reputa invece che non si venga a creare un pericolo, e si dia piuttosto un pegno all'Europa che è intendimento dell'Italia di consolidare la grande opera della sua unità, senza turbare la podestà spirituale, che ha il suo capo a Roma, voterà la nostra proposta.

Il Ministero unicamente dichiara che egli non crede di poter proseguire il suo compito, e di avere la responsabilità degli atti governativi, se nel fatto viene a mancare una delle principali promesse, una delle più importanti garanzie per le quali ha preso impegno, lo richiede il nostro onore e il nostro interesse politico; è un obbligo solenne contratto verso il paese, verso l'Europa, verso noi stessi.

Questo io dichiaro, onde la Camera conosca bene, e senza alcun equivoco, quali sono gli intendimenti del Ministero a questo riguardo, quali possano essere le conseguenze di una deliberazione che essa sta per prendere.

Per noi facciamo voto perchè quelli che verrebbero a succederci possano con minori sacrifici, senza turbamenti, senza pericoli, condurre a termine l'opera della unificazione italiana.

Questo io me lo auguro di tutto cuore, e sarò il primo ad applaudire a chi riesca. Ma gli attuali ministri, dopo i loro precedenti e gl'impegni personali assunti, da uomini d'onore, non potrebbero acconsentire a vedere scemate queste guarentigie, senza perdere (e questo non interessa solamente noi, ma anche il paese), senza perdere ogni forza, ogni autorità, ogni prestigio.

Certamente, o signori, il giorno in cui il Ministero venisse meno alle sue promesse, alle sue dichiarazioni, diverrebbe esautorato, non sarebbe più ascoltato in Europa. (Benissimo! a destra) E voi non dovrete permettere che un tal Ministero rimanesse al potere. (Bene!)

La Camera deciderà nella sua saviezza a qual partito voglia appigliarsi. (Sensazione)

**PRESIDENTE.** Interrogo la Commissione se mantiene o ritira l'ultima parte del suo articolo.

**BONGHI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**BONGHI, relatore.** Le ultime parole del presidente del Consiglio rendono necessaria una dichiarazione da parte della Commissione e la rendono nel tempo stesso assai facile.

La Commissione non aveva nessuna ragione di credere prima d'oggi che il dissenso che correva tra essa ed il Ministero rispetto all'articolo 7 potesse dar luogo ad una questione ministeriale. La Commissione aveva anzi fondata ragione di ritenere, aveva certissimo fondamento a credere che il Ministero potesse procedere d'accordo con essa anche rispetto a quest'articolo; e che insieme avrebbero potuto proporre alla Camera una di quelle risoluzioni che s'ispirano a quella logica media che è la sola che regola con successo le cose umane, e che non è nessuna di quelle due logiche false, posticce, illusorie, alle quali l'onorevole Alli-Maccarani ha appellato ieri, e che sono l'una e l'altra adatte a solo rovinarle.

La Commissione nel tempo stesso riconosce il di-

ritto, la convenienza, la ragionevolezza, al punto di veduta del Governo, della risoluzione in cui il Ministero è venuto dopo la tornata di ieri di porre la questione ministeriale sopra il mantenimento del proprio concetto nell'articolo 7 della legge.

Perciò non resta alla Commissione altro obbligo avanti alla Camera che d' esporre la precisa differenza che, rispetto a quest'articolo 7, ha luogo tra essa e il Ministero e d'esprimere quale sarà la sua condotta nella nuova posizione che la questione ha presa.

La Camera sa che il Ministero aveva, nel suo disegno di legge, proposto l'immunità locale dei palazzi apostolici, e che l'idea di questa immunità vi si sviluppava attraverso tre articoli successivi; mentre negli articoli 4 e 5 questa immunità pareva, secondo l'espressione della legge, estendersi insino ad una esclusione compiuta della legislazione civile e penale dello Stato dai recinti abitati dal Pontefice ed accordati a lui dal presente progetto. Nell'articolo 6 essa era più precisamente definita e pareva restringersi ad una esenzione di cotesti recinti da ogni azione della polizia giudiziaria, dicendovisi che nessun ufficiale di questa vi si potesse introdurre senza l'autorizzazione del Pontefice o del presidente del Conclave o del Concilio che erano in questo rispetto equiparati con lui.

Il Ministero adunque, nel chiedere oggi alla Camera che dall'articolo della Commissione si cancellino le ultime parole, nelle quali è detto che un ufficiale di polizia giudiziaria si possa introdurre in codesti recinti quando sia munito di un mandato della suprema autorità giudiziaria del regno anche senza autorizzazione del Pontefice, non ritorna già interamente sul suo concetto di prima, od almeno si contenta di esprimere con chiarezza e precisione l'intento suo. Non si parlerà più, non s'intende parlare dell'esclusione di questi recinti spettanti al Pontefice, e delle persone che vi dimorino, dal dominio comune della legislazione civile e penale dello Stato; ma bensì l'azione di questa nella sua procedura è soggettata solo ad un'autorizzazione senza la quale non si può, sono per dire, mettere in movimento.

Queste osservazioni sono fatte dal relatore della Commissione, perchè gli onorevoli deputati possano giudicare con precisione sin dove la proposta attuale del Ministero differisce da quella che si ritrovava nel suo primitivo disegno, e che incontrò nel Comitato della Camera una così generale ed unanime contraddizione.

Ma il relatore non intende però punto, col mettere innanzi queste osservazioni, produrre nell'animo di nessuno di voi l'impressione, che la differenza tra la proposta attuale del Ministero e quella della Commissione non resti ancora grande e sostanziale. È certo grande e sostanziale la differenza che resta, poichè essa continua a consistere in ciò, che quel che era nel concetto della Commissione (la quale si era in ciò conformata al sentimento del Comitato), quello che era ed è, nel concetto della Commissione, un semplice

ufficio di cortesia fatto al Pontefice, si converte nella proposta del Ministero in un diritto che gli si conferisce, di fermare quando gli piaccia, e sin dove gli piaccia, l'azione della legge. La nuova redazione attuale non muterebbe nulla in questa parte al concetto anteriore del Ministero.

Rispetto a quest'articolo 7 della legge, erano apparsi due concetti diversi nelle proposte ed emendamenti che stavano sinora innanzi alla Camera. Quello della Commissione (la quale, in questa discussione, è stata così spesso accusata dagli oratori dell'opposizione di soverchio favore e di ossequio al Pontefice) era molto severo e rigido; la Commissione aveva escluso a dirittura che cotesti palazzi pontifici potessero godere di nessuna vera e propria immunità, e si era contentata di circondare l'esercizio della polizia giudiziaria dentro di essi delle migliori cautele e guarentigie, che in uno stato legale si possano pensare.

Aveva proposto che nessun atto di questa polizia si potesse esercitare dentro cotesti recinti, senza mettere tanta cautela e rispetto, che non si potrebbe desiderare di più; tanta quanta in effetto non se ne richiede rispetto a nessun'altra abitazione neanche quella del Re. Così, essa aveva lasciato incolume il principio della sovranità territoriale, e messo fuori questione, che l'azione della legge potesse ricevere da chichessia un durevole impedimento ed ostacolo. Invece nelle proposte che erano venute dai banchi che mi stanno di fronte, dai banchi di quegli avversari che si sogliono esprimere con tanta asprezza per il Ponteficato e con tanto disdegno di coloro che mostrano a questo qualche rispetto, era venuta una mitigazione alla proposta della Commissione.

L'onorevole Mancini e l'onorevole Crispi avevano proposto (almeno il loro concetto questo mi pare che sia), avevano proposto che si riconoscessero immuni cotesti palazzi abitati dal Pontefice così come il Ministero li voleva, rispetto ad ogni esercizio dell'azione civile ed ai rei di delitti e di contravvenzioni: ma che non fosse il medesimo rispetto a' rei di crimini che o vi si rifugiassero, o si fossero resi colpevoli dentro di essi. In questo caso l'uffiziale della polizia giudiziaria vi si sarebbe potuto introdurre, munito d'un mandato della suprema autorità giudiziaria del regno, secondo l'onorevole Mancini; della sezione d'accusa della Corte di appello, secondo l'onorevole Crispi.

Il concetto adunque di questi due onorevoli colleghi era una attenuazione del concetto della Commissione. La Commissione ha esposto molto lungamente nella sua relazione le ragioni le quali l'avevano indotta ad una soluzione della questione così precisa, così netta, così determinata, così assoluta.

La Commissione aveva creduto che in un Governo parlamentare il dono dell'immunità locale avrebbe potuto essere funesto al Pontefice stesso. Non si poteva sperare nè credere che deputati radicali e d'oppo-

sizione non avessero continuato ad esservi nella Camera, come ora ci sono, con diletto di tutti; è necessario, è bene, è indispensabile che vi siano. Ora, è naturale che tali deputati si sentano continuamente spinti e mossi a mettere in cattiva luce il Ponteficato romano, la cui istituzione è e resterà pure così connessa coi principii conservativi che ad essi soprattutto ripugnano. Si sarebbero visti dunque a levarsi in piedi ogni giorno, nel loro desiderio di beneficiare, secondo la loro mente, il paese, e muovere sospetti, ed eccitare il Governo, ed evocare ogni ombra, e stuzzicare paure, e pretendere che rei politici o non politici, sopra i quali la polizia non fosse stata in grado di mettere le mani, si siano appunto rifugiati in detti recinti, nei quali sarebbe stato dalla legge impedito alla polizia di penetrare.

La Commissione ha anche esposto le ragioni morali, le ragioni politiche, le ragioni delicate che avrebbero potuto impedire al Pontefice di consegnare i colpevoli, e che avrebbero potuto mettere lui stesso in una condizione difficile, amara, aspra, noiosa; cosicchè la Commissione era stata mossa a quella proposta sua, così recisa, così netta che vi sta innanzi, non solo dalle molte obbiezioni fatte nel Comitato, e facili a pensare contro una esenzione assoluta dall'esercizio della giurisdizione dei tribunali dello Stato, ma anche da considerazioni connesse colla istituzione stessa del Papato e della Chiesa. Essa era stata mossa dal desiderio di proporre cose che avessero speranza e ragione di reggersi; non voleva rendere probabile, necessario, inevitabile l'attacco, il sospetto, il biasimo quotidiano contro una istituzione che si voleva garantire da ogni turbamento. La Commissione non può certamente recedere da queste opinioni che essa ha espresso; non può nè deve disdirsi.

Essa avverte, vede, sente certamente la perturbazione che, nel concetto suo della legge, hanno portato alcune deliberazioni della Camera, ma sa altresì che la perturbazione che queste deliberazioni hanno prodotto può essere ancora riservata, stantechè il progetto non ha ancora traversato tutti gli stadii che gli è necessario di percorrere prima di essere convertito in legge.

E perchè sono stati, secondo il parer suo, introdotti nella legge alcuni principii, le cui conseguenze pratiche, la cui esecuzione sarebbe certamente causa di molte difficoltà e di molto danno morale, non perciò la Commissione può ritenere che sia opportuno e giusto il rimediare a questi che ad essa paiono inconvenienti gravi, ma dei quali non ha colpa, con un altro che ad essa pare un inconveniente più grave anche e durevole.

Perciò che partito resta alla Commissione?

Il parere del relatore della Commissione è stato sempre che, ogni volta che nella deliberazione di una materia la quale dovrebbe essere considerata nei me-



riti suoi soltanto, è introdotta per necessità, che io non nego nè giudico, la questione di Gabinetto, tutti i criteri propri e speciali della materia sopra la quale si deve deliberare, sono necessariamente spostati ed invertiti. Quelli che potevano parere principali diventano subordinati; quelli che potevano parere i più irremovibili sono facilmente rimossi e messi da parte. Ma di questo subitaneo spostamento la Commissione non ha nessun diritto nè mandato di giudicare. La Camera non le ha commesso punto di esaminare se una crisi politica valga ora meglio o peggio dell'immunità più o meno larga, concepita in uno od altro modo, dei palazzi pontifici; bensì di coordinare il meglio che sapesse e potesse l'istituzione del Pontificato col diritto comune dello Stato e l'impero universale della legge.

Sopra quella prima questione la Commissione, come non ha avuto nè poteva avere mandato, così non ha nessun diritto di esprimere il suo pensiero. La deliberazione dunque sulla materia dell'articolo 7 così complicata d'una questione ministeriale, mutando natura, esce dai limiti dell'ufficio della Commissione scelta dalla Camera a riferire su questa legge. Ciascun deputato vi si deve guidare, secondo i principii generali della sua condotta politica, secondo il suo criterio rispetto alla posizione politica che dalle dichiarazioni del Ministero è creata. La Commissione non deve su ciò nè può esprimere nessun parere. E cominciano i membri stessi della Commissione dal ritenersi liberi, ciascuno per parte sua, del proprio voto, non più nè meno di quello che resta libero del voto suo: ciascun deputato. (*Bene!*)

(*Conversazioni generali ed animate — Si formano gruppi di deputati nelle varie parti della Camera — La seduta è sospesa per un quarto d'ora.*)

**PRESIDENTE.** Invito gli onorevoli deputati a riprendere il loro posto onde si possa continuare la discussione.

(*Dopo ripetuti inviti i deputati ripigliano il loro posto.*)

Debbo avvertire la Camera che oltre le varie proposte che furono fatte sull'articolo 7, e che vennero stampate e distribuite agli onorevoli deputati, se ne presentarono due altre.

La prima è un articolo sostitutivo dell'onorevole Ferracciù così concepito:

« In tutto ciò che non è disposto dai precedenti articoli, si osserveranno le leggi dello Stato, »

La seconda proposta è un ordine del giorno dell'onorevole Chiaves così concepito:

« La Camera, dichiarando che coll'approvazione dell'articolo 7 non intende punto di ristabilire un diritto d'asilo, o tale che importi facoltà nel Pontefice di sottrarre chicchessia all'applicazione delle leggi penali dello Stato, passa alla votazione dell'articolo stesso, soppresso l'ultimo inciso contenente le parole: « ev-

vero munito di un decreto della suprema magistratura giudiziaria sedente in Roma. » (*Rumori a sinistra*)

Il primo iscritto è l'onorevole Cencelli.

*Una voce.* Non c'è.

**PRESIDENTE.** In tal caso ha facoltà di parlare l'onorevole La Spada che è il secondo iscritto. (*Continuano le conversazioni*)

Li prego di far silenzio.

**LA SPADA.** Io mi sono iscritto per parlare sull'articolo 7, ed ho presentato un emendamento. Mi occuperò del tema dell'articolo 7, per discutere il principio generale che lo informa, poichè quanto all'emendamento, credo sarebbe più opportuno rinviarne la discussione, giacchè dopo la mia parola oratori insigni della Camera continueranno a discutere ancora su questo tema. E dirò brevi parole.

Io comincio dal fare plauso alla Commissione, per la modificazione felice che ha fatta all'articolo 6 del progetto ministeriale. Sembrami che in ciò la Commissione sia rientrata nella diritta via della scienza, dalla quale si era dipartito il progetto ministeriale; ed io accolgo il pensiero della Commissione.

Siccome ho udito più volte ripetere in questa Assemblea, che la presente legge sia una legge di opportunità, di convenienza, consigliata da ragioni politiche più presto che dai principii, in primo luogo io chiedo per sapere fino a qual punto le ragioni politiche possano influire nella formazione di una legge. E sembrami evidente che possano avere influenza fino a quando non offendano i principii della scienza; poichè la scienza si converte col vero.

La scienza sociale espone le leggi eterne che reggono l'ordine ideale giuridico, di cui l'organamento della società non può essere che l'attuazione; trascurare i principii della scienza, vuol dire andare contro le leggi di natura, sia fisica, sia morale.

Ora io ho udito, con pena, spesso ripetere che in questa legge delle guarentigie papali non si dovesse badare ai principii, ma piuttosto alle ragioni di convenienza, ai motivi di politica, i quali consigliano delle concessioni, delle larghezze, che nei casi ordinari non saprebbero consentirsi. Ma allora, tenendo questo modo, sarebbe come se noi, nel costruire un edificio, per ragioni di convenienza, andassimo a ritroso delle leggi di gravità. L'ordine morale è regolato da leggi così indeclinabili come quelle dell'ordine fisico. Nulla può avervi di solido e di durevole in uno Stato in cui gli ordinamenti lottino colla natura delle cose, e colle leggi che le governano. Diceva Vico: le cose fuori il loro stato naturale non si adagiano, nè vi durano. Dunque noi non possiamo dispensarci, fino a che conserviamo il sentimento della nostra dignità, dal fare omaggio ai principii della scienza, cioè dal metterci in armonia colle leggi dell'ordine sociale, quale è fornito dalla ragione e dalle condizioni naturali.

Ora sembrami, o signori, che l'articolo 6 del pro-

getto ministeriale si ispiri ad un principio falso, il quale ha origine da un travolgimento che si fa dei due concetti fondamentali della Chiesa e dello Stato.

L'articolo 6 del progetto ministeriale si fonda sopra una separazione assoluta della Chiesa dallo Stato, e cerca di attuare quella celebre massima, che per alcun tempo fece fortuna, *libera Chiesa in libero Stato*, la quale contiene un errore fatale, sotto la cui influenza andrebbe in rovina la società civile.

Permettetemi, o signori, che brevemente io vi intrattenga su questo tema.

L'articolo 6, come tutto il progetto, travolge il concetto della Chiesa e sconosce la missione dello Stato. Travolge il concetto della Chiesa doppiamente: in primo luogo la confonde coi suoi reggitori, ed accetta il principio proclamato dal Pontefice, che, a somiglianza di Luigi XIV, col dogma della infallibilità, disse: la Chiesa sono io.

No, signori, la Chiesa dello Stato, ossia quella cui appartiene la maggioranza dei cittadini, non è se non la nazione stessa o una sua frazione; e non è stata mai, non può concepirsi, se non come un'associazione di cittadini. La società nei vari momenti della sua vita crea le diverse istituzioni onde essa ha vita.

Nel suo momento giuridico crea le leggi, nel suo momento estetico crea i monumenti d'arte, nel suo momento economico crea le finanze, le vie di comunicazioni e gli stabilimenti commerciali, nel suo momento politico crea lo Statuto, nel suo momento religioso diviene la Chiesa dello Stato.

La Chiesa dello Stato non è che la nazione stessa nel suo momento religioso, in quanto tende ad educarsi per una vita futura. In secondo luogo il progetto ministeriale considera la Chiesa come qualche cosa che possa realmente vivere segregata dalla società, in guisa che possa ciascuna aver vita propria ed autonoma. Ma ciò è pura illusione.

La Chiesa non è qualche cosa di ideale, la cui sfera di attività si eserciti nei recessi del pensiero e nei penetrali della coscienza, come fosse una mistica città di Dio, che non abbia manifestazione nella vita esteriore. Essa esce dal dominio del pensiero e della coscienza, e si palesa nella società col culto esteriore; essa regola gli atti della vita, ed influisce sul suo indirizzo; o, per dirlo in breve, è un fatto sociale. È innegabile questa sua duplice sfera di attività, interiore ed esteriore.

Ora, considerata da questo aspetto, la Chiesa, quale fatto sociale, come può sfuggire alla sorveglianza del potere civile, non per la parte interiore, che resta nel demanio della coscienza, ma per la parte esterna, per la quale opera nella società? Quando voi proclamate questo principio della indipendenza della Chiesa dallo Stato, voi rinunciate ad una parte della sovranità.

Infatti, che cosa è lo Stato? Lo Stato è la società,

in quanto è organata e garantita dalla forza; la somma dei poteri che mantengono il suo organismo, e sono coordinati al suo svolgimento ed alla sua tutela, è la sovranità. La sovranità appartiene alla nazione, in guisa che non possa alienarla, nè attenuarla; poichè si converte col diritto e coll'obbligo della propria conservazione, e dello svolgimento progressivo delle forze di sua natura, per conseguire i nobili fini cui tende la umanità.

Tutti i fatti sociali rientrano nella sfera di questa tutela eminente, che è attribuito precipuo, essenziale ed inalienabile della sovranità.

Se riconosceste nella Chiesa una indipendenza dallo Stato, voi creereste un potere distinto e rivale che osteggia e limita il potere civile; un dualismo mostruoso incompatibile coll'indipendenza nazionale, nè ragioni politiche nè motivi di prudenza possono mai legittimare la rinuncia al diritto supremo di tutela, che forma attributo precipuo ed inseparabile della sovranità. Questo abbandono non potrebbe che riuscire fatale allo Stato.

Si separa, con uno sforzo di astrazione, la Chiesa dallo Stato, e si dà corpo ad una chimera della fantasia, cui nulla corrisponde nella realtà. La Chiesa nel suo lato esteriore, pel quale opera nella società, esclusa la cerchia della coscienza, è inseparabile dallo Stato di cui non costituisce che una delle funzioni.

La sfera della coscienza è, riguardo ai fedeli, unicamente sotto il regime del potere ecclesiastico; ma i fatti sociali entrano nel demanio della potestà civile, la quale, senza esautorarsi, non può trascurarli.

Partendo dalla ipotesi impossibile della separazione della Chiesa dallo Stato, si vuol sancire che il Conclave e gli edifici dove risiede il Sommo Pontefice, i luoghi del Concilio ecumenico siano inaccessibili ad ogni ufficiale della pubblica autorità, e ad ogni agente della forza pubblica, i quali volessero esercitare atti del proprio ufficio, cioè eseguire le leggi del regno, senza il permesso del Pontefice o del Conclave o del Concilio, i quali potrebbero negarlo; e così vuolsi stabilire un diritto di asilo e farci retrocedere fino al medio evo.

Ma, se in quei luoghi succedano dei disordini, se avvengano dei fatti che compromettano la pace pubblica, lo Stato può rimanere inoperoso, tollerare gli eccessi, i danni, i delitti, e così rinunciare al diritto di tutela, oppure limitarlo? Noi tradiremmo, legittimando questa inerzia, il mandato della nazione. Ogni qualvolta l'ordine pubblico è compromesso, lo Stato non può rinunciare al diritto, non mancare all'obbligo della suprema tutela, senza tradire la propria missione. Dunque la creazione di questo diritto di asilo è un attentato contro la sovranità nazionale.

Non vi ha strada di mezzo: o negare, contro l'evidenza, che la Chiesa sia un fatto sociale, o ammettere che lo Stato possa affidare ad altro potere supremo il governo, l'indirizzo, la tutela di una classe di questi

fatti, che pure servono a costituire parte della vita pubblica della nazione, contro l'evidenza dei principii più elementari.

Dunque i principii fanno forza alla mente, e ne costringono ad accettare questa innovazione che ha fatta la Commissione al progetto ministeriale, cioè che essendo la Chiesa soggetta alla sorveglianza ed alla tutela dello Stato, se succedano disordini nel Conclave o nel Concilio ecumenico, o negli edifizii abitati dal Pontefice, la podestà civile ha diritto di introdursi in quei luoghi ad esercitarvi gli atti del proprio ministero, secondo le leggi del regno; rinunziando a questo principio, noi rinunzieremmo ad una parte della sovranità.

Il principio che deve scorgerci nella via difficile che percorriamo, è quest'esso: che la Chiesa vive nello Stato come parte di esso, e sotto la sua protezione e sorveglianza. Fare della Chiesa un potere indipendente è un creare un altro potere supremo e rivale, che impera nello stesso territorio e sulla stessa nazione, lo che è assurdo.

Signori, quindici secoli di osservazioni e di esperienza hanno dimostrato che la quistione debba considerarsi da questo punto di vista; cioè che la Chiesa fa parte dello Stato, e vive sotto la sua sorveglianza e la sua tutela; esso ne è il custode ed il vindice, come di tutte altre istituzioni legittime e consentite nella società.

Il concetto nuovo e strano che la Chiesa sia un potere indipendente, che si collochi a fronte del potere civile, in mezzo alla stessa nazione e sul medesimo territorio, attenta alla sovranità della nazione ed ai principii più saldi del pubblico diritto.

Dopo queste osservazioni, credo che nel principio dovesse essere mantenuto l'articolo 7 del progetto della Commissione, salvo a proporre degli emendamenti in ciò che riguarda il modo di attuarlo.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Corte.

**CORTE.** Io vorrei prima di tutto conciliare le dichiarazioni fatte oggi dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, con quelle state fatte in una precedente seduta dall'onorevole ministro degli affari esteri, rispondendo, se non mi sbaglio, ad una interpellanza dell'onorevole mio amico il deputato Oliva.

Allora, se male non mi ricordo, l'onorevole ministro degli affari esteri, dichiarò recisamente che il Governo del Re era bensì entrato in corrispondenza coi Governi esteri, relativamente alle garanzie da darsi al Papa, ma non aveva preso impegno di sorta. Oggi invece l'onorevole presidente del Consiglio ha dichiarato molto chiaramente che il Ministero aveva per conto suo (io credo come ministri, non come privati) preso degli impegni solennissimi e ripeteva dover suo di lasciare il potere se la Camera non accettava l'articolo 7 come è stato dettato nel progetto ministeriale, e se avessero così dovuto venir meno alla parola che avevano data.

Io avrei bisogno di chiarire questo punto.

Tale disparità tra le dichiarazioni dell'onorevole mi-

nistro per gli affari esteri e quelle dell'onorevole presidente del Consiglio dei ministri mi sembra tanto più importante in questa circostanza in cui noi vediamo un fenomeno assolutamente nuovo per noi e che credo non si produrrà più; un Ministero costituzionale che nell'anno di grazia 1871 posa la questione ministeriale per una questione da medio evo.

L'onorevole presidente del Consiglio ci ha dichiarato che questo è un diritto d'asilo, e non è un diritto d'asilo. Questo mi pare il fondo del discorso dell'onorevole Lanza.

Ma è diritto d'asilo certamente, inquantochè noi interdiciamo a noi stessi di entrare in quei locali.

Qualunque omicidio, qualunque reato uno abbia commesso, se si ricovera in uno dei palazzi e luoghi occupati per dimora, o anche solo abitati temporaneamente dal Sommo Pontefice, noi stessi ci inibiamo di penetrarvi, o per iscopo di politica, o per iscopo di giustizia.

Io sono poco legale, ma giudicando il punto col buon senso, questo costituisce assolutamente il diritto d'asilo. Soggiunge però l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, che sarebbe un'offesa contro il Pontefice legistare adesso in quel senso; che se dovesse, per iscopo politico o per causa giudiziaria, entrare in quei luoghi occupati dal Sommo Pontefice, allora il Ministero verrebbe alla Camera a presentare una legge apposita.

Secondo me, questo è poco logico. Le leggi si fanno contro reati di ogni specie, senza che per ciò i legislatori abbiano a supporre che questi si vogliano commettere; io credo quindi che fare una legge preventiva non possa considerarsi un'offesa.

Ma questo diritto di asilo, se volete, io non le chiamerei così; lo chiamerei non so con quale altro nome, se io mi sapessi spiegare come si spiega l'onorevole presidente del Consiglio per provare che è e non è nello stesso tempo un diritto d'asilo.

Ma questa dichiarazione costituisce la negazione di tutto quello che si è detto sinora, che, cioè, il Papa non deve avere un territorio suo.

Io credo che, quando abbiamo liberato Roma, noi abbiamo diminuito nel Pontefice i mezzi di farci del male, ma gli abbiamo aumentata la volontà di farcene; il Pontefice sa adesso che con molto meno pericolo da parte sua può cospirare contro di noi di quello che lo potesse prima; poichè era naturale che, durante il tempo in cui il Papa aveva un piccolo dominio personale, egli andasse a rilento nel cospirare con potenze nostre nemiche, perchè egli temeva che noi, a titolo di rappresaglia, gli prendessimo quel pezzo di terreno che gli rimaneva in Italia.

Ma ora che al Papa non rimane più questo pezzo di territorio egli è assai più libero nel suo modo d'agire, e può farci la guerra con molto meno rischio di quello che ce la facesse allora. Ed io m'ingannerò, ma credo

che, malgrado tutte le guarentigie possibili che gli offriremo, e che egli sempre rifiuterà, seguirà a farci la guerra come prima.

Ora io vi domando se questo diritto d'asilo, che io non posso guardare indipendentemente dagli altri articoli che ci sono in questo progetto di legge, e che vengono dopo, non costituisca veramente un pericolo serio.

Questo ci mette assolutamente fuori delle condizioni in cui si trovano gli Stati indipendenti.

Il Pontefice ha diritto, come si dice nel seguito di questa legge, di avere presso di sé gli ambasciatori delle potenze estere accreditati presso di lui; egli ha il diritto di servirsi di una cifra sua propria per telegrafare; ha il diritto di mandare la valigia postale, e voi prendete solennissimo obbligo di non mettervi né la mano né l'occhio; supponiamo ora che voi vi troviate in guerra con una potenza, coll'Austria, per esempio, voi manderete via l'ambasciatore di quella potenza appena dichiarata la guerra, gli restituirete i suoi passaporti, per togliervi il pericolo di uno spionaggio continuo delle cose vostre, e conserverete nello stesso mentre presso il Papa, nel palazzo del Papa, dove non lo potrete andar a toccare, l'ambasciatore di questa potenza colla quale siete in guerra, il quale, quietamente, con tutta sicurezza, servendosi della cifra pontificia e dell'anello del Pescatore per suggellare le sue lettere, rivelerà al nemico tutto quello che fate.

Ora io credo, lo ripeto, che uno Stato il quale accetta delle condizioni simili, si mette addirittura fuori delle condizioni in cui sono gli Stati i quali si chiamano indipendenti.

Ma suppongo ancora un altro caso: suppongo una guerra tra due potenze, guerra nella quale voi credete di mantenervi neutri, e che il Pontefice o coloro che lo consigliano credano loro interesse di cercare di mettervi male con una di queste potenze.

Se dal palazzo dove abita il Papa cominceranno gl'intrighi a favore d'una delle potenze belligeranti, l'altra vi chiederà d'impedire questi sconci. Risponderete di non poterlo fare, che vi siete inibito l'accesso nel palazzo del Pontefice. Allora quella potenza vi farà responsabile di quell'infrazione alla fede pubblica, senza entrare a considerare se tale infrazione commetteste per mala fede o per debolezza.

Quando si entra nel regno delle contraddizioni è assai difficile uscirne. In queste disposizioni v'hanno contraddizioni troppo evidenti, e non mi so spiegare come con concetti di questa natura si possa pensare d'andare a Roma. Meglio valeva non andarci.

Non mi so spiegare come l'onorevole Minghetti, pel cui ingegno, per la cui dottrina ho altissima stima, eccitasse il Governo ad andare a Roma quand'egli poteva sapere che ci portasse a un simile risultato.

L'Italia prima d'andare a Roma era una potenza assolutamente indipendente e padrona di sé. Ora non

credo che, per aver Roma, dobbiamo metterci al punto di cessare d'essere quello che sono le altre potenze, di cessare d'essere indipendenti. Questa è cosa che mi ferisce molto. Mi spiace che il Governo italiano dubiti talmente di sé da credersi obbligato di dare un pegno della sua fede alle altre potenze. Questa teoria di Shylock applicata al Papato, non mi pare né degna né conveniente.

Quando il Governo italiano ha dichiarato che rispetterà l'assoluta indipendenza spirituale del Papa, ha detto tutto. Qualunque altra concessione egli voglia promettere, ben si capisce che non la potrà mantenere.

Alcuno potrebbe domandare se questa legge si fa per ingannare il Papa, per ingannare il Parlamento italiano, o se il Ministero che l'ha proposta abbia ingannato se stesso.

Credo che l'articolo 7, come la Commissione lo ha modificato, sia un corollario degli altri articoli ed entri in quelle idee di garanzie che il Governo si era ostinato a dare, mentre io credo che la sua dignità voleva che non le desse; ma questo articolo 7, come lo propone la Commissione, se non altro salva fino ad un certo punto la dignità del paese e l'indipendenza che ogni Governo ha in casa sua, in quantochè, senza più occuparsi di ciò, come di questione legislativa, lascia che, qualora (io non lo voglio supporre) nel palazzo del Pontefice avesse ospitalità un altro Cipriano La Gala, il paese possa provvedere alla sua sicurezza ed alla sua dignità per mezzo dei suoi stessi magistrati, e senza ricorrere ad una legge *ad hoc*, che nel caso speciale diverrebbe assolutamente odiosa.

È naturale che un paese lasci alla più alta magistratura dello Stato, nella quale ha fiducia, di decidere dei casi per cui possa entrare, per ragioni politiche e giudiziarie, anche nei palazzi del Pontefice, ai quali pel momento è concessa l'immunità.

Io ho avuto l'onore di presentare un emendamento, il quale si riferisce un poco a questo articolo 7, ma più particolarmente agli articoli 11 e 12.

Per non tediare maggiormente la Camera, svolgendo questo emendamento in altra occasione, ed avendolo in parte già svolto, mi consenta la Camera di aggiungere due parole.

Con questo mio emendamento (che io credo perfettamente logico e dignitoso, perchè un paese ha il dovere di dire prima quel che esso farà in certe determinate occasioni) io propongo che rimanga stabilito che in tempo di guerra tutte le franchigie degli ambasciatori delle potenze estere presso il Santo Padre debbono cessare; vale a dire che il Governo italiano abbia il diritto di consegnare i passaporti a questi ambasciatori accreditati presso il Pontefice, lo stesso giorno in cui egli li consegnerà all'ambasciatore di quella potenza presso di sé.

Propongo poi che queste disposizioni siano estese a tutto quello che si riferisce all'invio di telegrammi e

corrispondenze postali. La buona fede vuole che noi lo dichiariamo prima, perchè, se ciò non facessimo, in tempo di guerra non potremmo assolutamente mantenerle. Ed io me ne appello all'onorevole ministro della guerra, il quale ci dirà che il primo luogotenente di cavalleria il quale si trovasse in perlustrazione in caso di guerra, e gli cadessero fra le mani delle corrispondenze, non starebbe a guardare ben bene qual è il bollo che vi è sopra, e ne riferirebbe al suo comandante diretto; chè, se così non si facesse, si violerebbe un'altra legge, cioè si mancherebbe all'ordine che si dà pel servizio delle truppe in campagna.

Abbiamo del resto l'esempio del modo con cui i Prussiani, i quali sanno fare molto bene la guerra, hanno agito adesso; non hanno lasciato passare nè corrispondenze diplomatiche nè scritti nè alcun'altra cosa.

Ora, siccome noi dobbiamo tenerci pronti, che pur troppo non sarà tanto lontana la necessità di fare un'altra guerra, ed allora certamente le simpatie del Papa non saranno per noi, e ben a partito s'ingannerebbe chi lo credesse, gli è perciò molto meglio, per non fare atto d'ipocrisia, di dire fin d'ora che in caso di guerra, e per riguardo agli ambasciatori presso il Papa, e pel caso di corrispondenze e di telegrammi, ci lasceremo guidare semplicemente da quei principii che stanno al disopra di tutto, vale a dire dagli obblighi di provvedere alla sicurezza esterna ed interna del paese.

Ed io credo che l'onorevole Lanza stesso il quale ci ha fatto quest'oggi una così bella descrizione del modo con cui egli intendeva fosse trattato il Pontefice, egli ministro dell'interno, se avesse delle prove un po' sicure che per parte del Papa e ne' suoi palazzi e in qualunque sito di essi, o con telegrammi in cifra, o in lettere suggellate coll'anello del Pescatore, si tramasse contro la sicurezza dello Stato, non si lascierebbe prendere da alcun scrupolo, e malgrado questa legge, farebbe unicamente il suo dovere di ministro dell'interno.

Non facciamo adunque un atto d'ipocrisia e dichiariamo francamente che questa legge noi siamo disposti a rispettarla sino a che la rispetterà il Papa, e che non saremo obbligati, quando vi fossero potentissime ragioni di sicurezza interna ed esterna, a uniformarci alla medesima. (Bene! a sinistra)

**PRESIDENTE.** La parola spetterebbe all'onorevole Mancini; ma, se le pare, sarebbe meglio di alternare gli onorevoli oratori che parlano pro e contro. Così avendo l'onorevole Corte discorso contro, io darei la parola all'onorevole Carutti che è iscritto in favore, e poi la rivederei all'onorevole Mancini.

**MANCINI.** Va benissimo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Carutti ha facoltà di parlare.

**CARUTTI.** Io mi era iscritto per parlare prima che fosse stata posta la questione ministeriale, con cui si è

aperta la tornata. Io voleva esaminare la proposta del Governo in se stessa e non congiungerla e quasi confonderla colla questione meramente politica, quale diviene, credo, in questo momento. A me pareva che si dovesse discorrere intorno alla prerogativa dell'immunità locale piena ed intera rispetto a' suoi effetti generali e politici, e nelle sue relazioni verso il Pontefice e verso le altre nazioni d'Europa.

E se ora la questione ministeriale può modificare presso taluno l'apprezzamento dell'altra più grave, il mio giudizio non ne è punto mutato.

Io considero questa legge come il *minimum* delle guarentigie che l'Italia può dare in questo momento alla Santa Sede, e ritengo, mi sia lecito il dirlo, l'attuale Ministero, nel suo complesso, come il *maximum* delle idee conservatrici che possiamo forse augurarci nell'attuale costituzione dei partiti parlamentari.

Io perciò non sono avversario del Ministero, ma neppure suo campione a tutta oltranza.

Faccio queste premesse affinchè sia ben fermo che il mio voto e le mie parole non sentono punto l'influsso delle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, e mi restringo a dimostrare che l'immunità quale fu divisata dal Ministero e quale esso la sostiene oggi, è necessaria, se si vuol conseguire quel fine a cui la legge stessa è diretta.

Qual è il fine che la legge si propone?

Il fine, egli è evidente, quello si è di evitare gli attriti, di antivenire gli urti, di togliere di mezzo le occasioni di conflitto che la residenza in Roma del Governo italiano in compagnia del Pontefice deve trarre seco.

Queste difficoltà, questi conflitti saranno molti, saranno inevitabili; almeno adoperiamo in guisa da non accrescerne noi stessi il numero, con atti nostri propri, con atti che dovranno renderli più frequenti e più irritanti. Volendo restringere l'immunità, come pretende la Commissione, quale ne sarà la conseguenza pratica? La conseguenza sarà questa: noi porremo il Pontefice in una condizione inferiore a quella di qualsivoglia ambasciatore o ministro accreditato presso qualsiasi potenza d'Europa. Non c'è potenza in Europa o nel nuovo mondo, e presto non ci sarà potenza nel mondo orientale, la quale non riconosca i privilegi, le immunità dei legati stranieri. Queste immunità non sono solamente personali, ma riguardano anche la residenza abitata dal ministro estero; e non avvi Stato civile il quale osasse mandare una guardia od un agente di sicurezza nel palazzo di una legazione forestiera. Se ciò avvenisse, se un qualche Governo s'inducesse a passo somigliante, non vi ha dubbio che sarebbero rotte immantinenti le relazioni diplomatiche, e lo Stato che persistesse in siffatto sistema, si troverebbe segregato da ogni relazione internazionale.

Se consultiamo la storia, incontriamo forse un caso solo in cui questo principio del diritto delle genti sia

stato controverso. Esso fu negato da Filippo II di Spagna, il quale nella residenza dell'ambasciatore veneto fece arrestare persone che gli erano sospette; nè di ciò contento, dichiarò espressamente alle varie Corti d'Europa che non si teneva obbligato ad osservare le immunità locali dei ministri esteri. Ebbene, che cosa ne seguì? Filippo II non ricevette l'adesione di alcun Governo; la sua dichiarazione non ebbe effetto neppure in Ispagna, perchè la Spagna mantenne intatto il diritto della immunità locale.

Io credo che in tutta la storia della diplomazia non occorra altro caso tranne questo che vi ho citato. Ora vorrete voi prendere per esempio la condotta e le dottrine di Filippo II per conculcare a disdoro del Sommo Pontefice la franchigia della residenza che le leggi internazionali riconoscono in favore dei ministri esteri? Per me non dubito che voi sarete per eleggere modelli più approvati, e che verso il capo della cattolicità non sceglierete una eccezione, ma renderete omaggio alla regola generale.

Ove poi si esamini l'immunità in sè stessa, io non discerno in essa alcun inconveniente il quale debba trattenere l'uomo di Stato dall'accettarla. Imperocchè questa prerogativa e le altre franchigie conservate alla Santa Sede, io le considero non sotto l'aspetto puramente giuridico, non colla casistica e colle ipotesi del giurisperito; ma le riguardo come una grande questione d'interesse nazionale, le riguardo come una solenne composizione o transazione, come oggi si dice, fra due parti lungamente e fieramente contendenti, come un pegno, un'arra di pace offerta da colui che nella lotta riuscì vincitore. Queste composizioni non si possono sindacare colla circospezione del Codice penale, collo scrupolo, col sospetto, collo sguardo accusatore di un procuratore generale; si debbono ventilare e interpretare come mezzi conciliativi coi quali vuolsi conseguire un fine desiderato e richiesto dal bene pubblico. Questo intento non può essere raggiunto se non mediante una liberale fiducia.

Se noi coviamo il germe dissolvente della diffidenza, meglio sarebbe non fare alcuna legge; rimarremo più liberi, saremo più indipendenti, appariremo più sinceri. Se poniamo mano ad una legge di pacificazione, dobbiamo compierla per forma che possa essere dignitosamente, onorevolmente accettata da colui a cui viene offerta. Questa legge debb'essere riconosciuta e giudicata dagli uomini prudenti ed imparziali come una prova manifesta che l'Italia intende e vuole convivere col Papa, che l'Italia non vuole imporre al Papa condizioni che egli non potrebbe accettare.

E infatti che cosa importa la restrizione dell'ultimo alinea dell'articolo della Commissione? Che cosa importa lo statuire che non potrà la forza pubblica penetrare nel Vaticano, se non munita di un ordine della magistratura? Ma come! Forse alcuno di noi, forse alcun privato cittadino consentirebbe che un agente

della forza pubblica violasse il proprio domicilio, penetrandovi violentemente e non munito del mandato dell'autorità giudiziaria? Ma questo non è altro che il diritto comune. E quando invece del procuratore del Re o di altra autorità minore, voi designate una magistratura superiore, voi modificate la giurisdizione, ma non alterate la sostanza della legge.

L'applicazione quotidiana della legge che stiamo discutendo, presenterà nella pratica difficoltà molte e gravi, io non lo nego, io lo prevedo; ma queste difficoltà sono inerenti alla natura intima del soggetto a cui si riferisce: noi non possiamo evitarle.

Parliamoci chiaramente: che cosa si pretende? Vogliamo noi che il Papa continui a restar in Roma, o vogliamo che abbandoni Roma?

Io non so, io non cerco di sapere se molti o pochi siano coloro i quali desiderano il secondo partito; ma so molto bene, sono profondamente convinto che l'universalità degli Italiani chiamerebbe nefasto il giorno in cui le sale del Vaticano rimanessero deserte. Chi ciò non sente, chi ciò non comprende, lasciate che lo dica, perde il diritto di trattare i grandi interessi dello Stato, costui, starei per dire, non ha il diritto di parlare di faccende politiche.

Vi sono verità di tanta evidenza, che solamente lo spirito di parte o di setta può disconoscere o travisare. Vi sono necessità che s'impongono ai volenti ed ai ripugnanti, necessità che sono il risultato naturale di una data situazione politica.

La partenza del Papa dall'Italia sarebbe una calamità. Se noi (e rivolgo specialmente le mie parole a coloro che siedono da questo lato), se noi siamo convinti di questa verità, noi dobbiamo usare i mezzi idonei a scongiurare tanto pubblico danno. Ed i mezzi sono quelli che ho indicati da principio, e si compendiano in uno solo: evitare, impedire a poter nostro le occasioni degli attriti, e dei cozzi che renderebbero intollerabile la convivenza.

Signori, noi siamo finora stati felici, felici forse oltre quanto era dato di sperare. Dei nostri errori, dei nostri falli abbiamo potuto girare buona parte, ora alle potenze di fuori, ora all'incompiuta nostra costituzione territoriale, ora alla nostra inesperienza politica. Abbiamo avuto per sommo di ventura una serie non interrotta di circostanze esterne che furono complici compiacenti della nostra fortuna. Ma, se di noi ne cale, non illudiamoci; queste circostanze ora cessano, sono cessate. Dall'estero non avremo più nè aiuti, nè occasioni, nè incoraggiamenti; ora dobbiamo operare noi, condurci col senno nostro: da noi soli dovremo trarre gli auspizi.

Io quasi mi dorrei che sia stata posta la questione ministeriale, dove la mia voce paresse libero libera nel raccomandarvi la proposta del Governo. Ma il mio sentimento, lo ripeto, non è mosso da siffatto incidente. Al di sopra molto di una questione di per-



sone, al di sopra degli uomini onorandi che seggono a quel banco, sta la determinazione che il paese attende da noi. Per me si tratta dell'avvenire dell'Italia, per me vedo la questione del consolidamento del regno, per me questa legge è condizione indispensabile, imprescindibile di quell'andata a Roma che voi avete voluta con entusiasmo, che io ho accettata come necessità, come dovere di figlio non convinto che pure obbedisce ai voleri della madre sua. Ma se l'Italia deve rimanere a Roma, vi rimarrà solamente rispettando la religione del popolo italiano. Senza la pace religiosa, credetelo, non avrà quiete l'Italia, non prospereranno degnamente le nostre istituzioni. Questo rispetto delle credenze nazionali noi dobbiamo averlo più nel cuore che sulle labbra, proclamarlo meno a parole, e provarlo di più coi fatti. (*Bene! a destra*)

MANCINI. Signori, seguirò l'esempio dell'onorevole Carutti che mi ha preceduto; esaminerò prima, ed imparzialmente, la questione legislativa in sè stessa; dirò indi brevi parole sulla questione ministeriale stata così improvvisamente ed inaspettatamente sollevata.

L'onorevole presidente del Consiglio ha reso un omaggio ai principii, allorchè ha riconosciuto che non sarebbe possibile ad un'Assemblea, la quale si rispetti, di accettare una disposizione di legge, il cui pratico risultato importasse la consacrazione ed il ristabilimento di una istituzione antisociale, del diritto di asilo.

Egli ha dichiarato e protestato che l'articolo di legge proposto nel disegno ministeriale debba essere in tal guisa inteso e spiegato, che per esso non si intenda menomamente trasformare i palagi apostolici e i luoghi di accidentale dimora del Pontefice in cittadelle inaccessibili nelle quali possano i malfattori impunemente rifugiarsi, e così sfuggire alle meritate pene; ma espresse un sentimento di fiducia che non vi sia bisogno di scrivere nella legge alcuna limitazione o riserva per impedire un simile pericolo.

Credo di avere raccolto esattamente il concetto sostanziale del discorso dell'onorevole presidente del Consiglio.

Ora anzitutto la Camera mi permetterà di osservare che facilmente si riconosce questa dichiarazione ridursi ad una vana e sterile assertiva distrutta dal fatto.

In vero è incontrastabile che l'articolo 7, come fu proposto nel progetto ministeriale, e come sarebbe oggi dal Ministero modificato nella formola proposta da me, e con lieve variante in quella della Commissione, cioè sopprimendone la facoltà eccezionale in caso estremo riservata alla suprema magistratura dello Stato, viene a produrre manifestamente l'identico risultato pratico della consacrazione e ricognizione di un *diritto d'asilo*. Se questa parola produce un salutare orrore e ribrezzo, non è permesso al Ministero d'illudersi; invano cerchiamo di sfuggire a

quella che realmente è e deve essere la conseguenza della disposizione di legge che si sottopone al vostro voto. Analizziamola ed esaminiamo se possa seriamente negarsi ciò che ai nostri occhi è verità intuitiva ed evidente.

Nel testo dell'articolo, è vero, non si dice che si autorizza l'uso dei palazzi apostolici ad asilo e rifugio anche di malfattori, non si insulta così apertamente la moralità. Ma crede per avventura l'onorevole presidente del Consiglio che anche nell'antichità e nel medio evo, quando esisteva il diritto di asilo, le nozioni morali fossero così oscurate nella coscienza umana, che s'intendesse consentire ai templi e sacri luoghi d'asilo la destinazione di servire di ricettacolo ad uomini empì e malvagi?

No certamente; anzi quell'antica istituzione ebbe origine da uno scopo altamente morale, dallo scopo di proteggere vittime sventurate di potenti persecuzioni dall'abuso della privata violenza, e non già di sottrarle dall'azione della pubblica potestà.

Il *diritto di asilo* nondimeno reputavasi sussistente, sol perchè era scritto sul limitare di quei luoghi di sacro rifugio l'assoluto divieto al potere dello Stato di penetrarvi, qualunque ne fosse la cagione gravissima, per esercitarvi i propri diritti, o meglio per compiervi il più rigoroso ed indeclinabile dei doveri, quello di amministrare la giustizia e di guarentire la società dagli attentati dei ribaldi con la minaccia e l'applicazione di giuste ed efficaci penalità.

Questo concetto del *diritto di asilo* era nella persuasione di tutti; e basta rammentare il linguaggio che anche in quei secoli tenevano gli scrittori, interpreti della coscienza e dell'opinione dei tempi, per farsi una giusta idea dell'orrore e della universale indignazione che sentivasi dell'abuso che col fatto si faceva dell'istituzione del diritto di asilo.

Ora dunque, o signori, si risponda chiaramente alla nostra domanda: « Avvi nell'articolo proposto, e che oggi il Ministero propugna, un divieto assoluto che si fa allo Stato di penetrare giammai ne' molti e vastissimi luoghi ivi enumerati, ancorchè vi sia commesso non un leggero fallo, ma uno degli attentati più gravi contemplati dal Codice penale, oppure ivi siansi rifugiati individui macchiati da crimini anche i più esecrandi, delle offese le più atroci all'ordine morale ed alla sociale incolumità? »

Io prego la Camera di fare attenzione alla formola stessa del proposto articolo:

« Accadendo che alcuno commetta nei palazzi o luoghi immuni un reato previsto dalle leggi penali dello Stato, oppure vi si introduca dopo averlo commesso altrove, *non potrà esservi ricercato nè estratto*, se non colla permissione del Sommo Pontefice. »

Dunque l'ipotesi è che realmente sia divenuto quel luogo teatro di qualunque reato, ancorchè gravissimo, o l'asilo ed il rifugio di qualsiasi specie di malfattori.

Ed al cospetto di questi fatti che l'ipotesi legislativa suppone, la legge stabilisce e determina che nondimeno abdichi lo Stato l'autorità, il potere, un mezzo qualsiasi di compiere il dovere suo. Se ciò, o signori, non è nelle sue conseguenze pratiche il ristabilimento del diritto d'asilo, in tal caso noi avremo cangiato il valore dei vocaboli, i quali avranno cessato di essere la espressione esatta delle idee e delle cose.

Che poi il Ministero, abbandonando la prima redazione del suo articolo, si appigli a quella della Commissione, allorchè ne sopprime l'ultimo inciso col quale, contemplandosi il caso, che anch'io voglio credere raro ed estremo, di un rifiuto di consegna, la Commissione meco riservava ad ogni modo, in principio allo Stato, quel diritto che, mi si permetta il dirlo, è inseparabile dall'essenza sua medesima, si ricade nuovamente nella primitiva proposta ministeriale; e quindi vano mi sembra mettere in dubbio che in realtà l'odierno assunto del Governo si riduca alla consacrazione ed al ristabilimento di un vero e reale *diritto di asilo*.

L'onorevole presidente del Consiglio soggiunse che la legge nulla debba in proposito disporre, per evitare che si faccia in certa guisa ingiuria al carattere ed alla coscienza del Pontefice, dovendosi ritenere impossibile che dal canto suo si incontri il rifiuto della consegna di uomini perversi, di veri malfattori.

Ma, o signori, questo argomento dell'onorevole Lanza avrebbe potuto per avventura avere qualche valore nei tempi in cui era legislatore Solone, perchè abbiamo appreso a scuola che egli non volle scrivere nelle sue leggi alcuna pena per il parricidio, appunto perchè si servì di questa stessa figura rettorica cui oggi ricorre l'onorevole Lanza, cioè della morale impossibilità che un figlio macchiasse le mani sacrileghe nel sangue del proprio genitore. Ma l'esperienza dei secoli e la civiltà hanno provato che la supposta impossibilità era una virtuosa illusione; ed oggi i popoli pur troppo riderebbero alle spalle dei nuovi Soloni, se si avvisassero di cancellare dai Codici penali le necessarie sanzioni per qualunque specie di fatti alla società esiziali, confidando nella loro pretesa morale impossibilità.

Tanto meno, o signori, si può far fondamento, nella materia che ci occupa, su questa supposta impossibilità; dappoichè la storia è là per ammonirci che precisamente è la Chiesa, sono gli ecclesiastici, i quali hanno per lunghi secoli costantemente abusato di questo diritto di asilo e delle loro *immunità locali*, e provocarono così vive querele dal medio evo in poi per parte delle popolazioni che ne soffrivano i danni e dei Governi civili, fatti impotenti al compimento dei propri doveri, che, davanti a queste manifestazioni della coscienza universale, una istituzione cotanto pericolosa ed abusata finì per scomparire dal mondo.

Ora, le ragioni di quelle accuse, signori, sussistono ancora, e, permettetemi di dirlo, nella nuova condizione che voi fate al Pontefice in Roma risorgerebbero

ancora più gravi; imperocchè, facendo pure astrazione dall'essersi voluto invocare lo spirito di perdono e di pace del cristianesimo per dimostrare la Chiesa obbligata da questo sentimento a stendere le braccia anche verso i malvagi ed i peccatori che dessero segno di pentimento, chi non comprende che molte azioni umane diversamente debbono essere estimate e giudicate dal legislatore civile e dalla coscienza pubblica, di quello che possano considerarsi e valutarsi (dirò anche in buona fede) dagli autori del Sillabo, e da coloro i quali professano teorie religiose o morali tra le quali e le nostre sovente corre un abisso?

Alcuni fatti, che a noi potranno sembrare atti di criminosa ribellione alla civile sovranità, possono, e forse debbono da coloro essere giudicati come fatti meritorii ed anzi degni di protezione e d'incoraggiamento.

E voi non siete i padroni d'imporre la vostra filosofia, le vostre teorie civili, il vostro giudizio dei fatti umani a coloro i quali non sono disposti ad accettare da voi somiglianti insegnamenti.

Dunque, senza offendere nè il carattere, nè la coscienza anche di un pio Pontefice, il pericolo della società è reale, presente, immanicabile, e bisogna essere ciechi per non vederlo e temerari per affrontarlo.

Ciò dimostra come si riduca ad un tentativo di vana dilazione, e non altro, la riserva che l'onorevole presidente del Consiglio faceva, quando il bisogno ne sorgesse, di poter più tardi il Parlamento provvedervi, facendo pel caso speciale una legge.

Io prendo atto di queste sue parole, le quali dimostrano che una legge, la quale prescriva ciò che è scritto nel modesto ultimo inciso dell'articolo in discussione, è una legge intrinsecamente ragionevole e giusta, che può farsi, che può giustificarsi con savie ed accettabili considerazioni.

Ma, se una legge di tal sorta può farsi, non v'ha uomo assennato e prudente che non respinga l'infelice idea di far leggi per casi particolari e per procedimenti che già si trovassero in corso. Ed anche politicamente è maggior danno riserbare la formazione di siffatta legge ad un'epoca ulteriore, dappoichè la minaccia di leggi nuove, le quali verrebbero a restringere e limitare quelle franchigie e guarentigie che oggi dall'Italia con questa legge si vogliono concedere al Papato, non produrrebbe che l'effetto contrario a quello cui mira con ragione l'onorevole presidente del Consiglio, cioè di togliere nell'opinione europea alla legge presente ogni serietà, fede ed efficacia.

L'onorevole Carutti, nel suo fervore pel Pontefice, or ora ci domandava se osiamo accordare minore garanzia d'invulnerabilità alla casa del Pontefice di quella che per diritto delle genti è consentita alla casa di tutti i ministri ed ambasciatori stranieri; ed ha rappresentato come uno scandalo di nuovo genere, e senza esempio in Europa, se mai avvenisse che un Governo

osasse introdurre i propri agenti oltre la soglia della dimora di un ministro straniero per operarvi una perquisizione od un arresto, affermando nulla di simile esserè mai avvenuto fuori d'un caso unico ed aberrante da tutte le consuetudini internazionali per opera di Filippo II.

Non è il momento di fare digressioni storiche; ma egli conosce meglio di me la famosa opera del Wicquefort, *L'Ambasciatore*, e potrà ivi trovare tre lunghi capitoli ripieni di esempi di atti somiglianti e più gravi ancora, che i Governi d'Europa si sono creduti nel diritto di autorizzare verso ambasciatori che abusassero del loro mandato, senzachè siansi sollevate doglianze nell'opinione degli uomini imparziali del tempo, tranne le querele interessate della potenza alla quale rincresceva vedere attraversate le proprie macchinazioni. In simili casi gli scrittori di diritto internazionale usavano considerare gli abusi del ministro straniero, come una volontaria abdicazione ai propri privilegi.

Io non voglio qui rammentare il trattamento che ebbe da Cromwell Pantaleone Sa. Ma tutti rammentiamo quanto fece Enrico IV rispetto al Bruneau, il Reggente di Francia verso il Principe di Cellamare, la repubblica di Venezia col marchese di Bedmar. La storia è dunque piena di tali fatti, che dimostrano la cessazione dei privilegi d'immunità diplomatica per l'abuso fattone da coloro che ne erano investiti.

Ma, indipendentemente da ciò, perchè mai volete stabilire una parità tra istituti di diritto, che non ammettono alcuna possibilità di somiglianza? Sapete perchè non vi è alcun inconveniente che sia garantita all'ambasciatore straniero ed alla sua casa una locale inviolabilità, comunque oggi le tendenze novelle della civiltà europea e della scienza siano quelle di venire ogni giorno gradatamente restringendo anche codesta specie di eccezionale privilegio? La ragione ne è che, rispetto agli ambasciatori e diplomatici, codesta immunità è innocua, e non può compromettere la tranquillità e la sicurezza dello Stato che la concede.

Infatti, certamente non si accorderebbe il ricetto a malfattori nella casa d'un ambasciatore, il quale saprebbe di doverne rendere stretto conto al proprio Governo; e nel caso di un abuso e di un rifiuto a consegnare il colpevole ivi rifugiatosi, rimarrebbe sempre aperta la via allo Stato offeso di reclamare presso il Sovrano dell'ambasciatore medesimo, e quindi di ottenere la consegna dall'ambasciatore rifiutata, di far richiamare e punire l'ambasciatore, e ad ogni modo potrebbe sempre esercitare il diritto di consegnargli i passaporti ed allontanarlo dal regno; facoltà queste tutte consentite dal diritto internazionale, ed il cui esercizio non potrebbe sollevare ombra di difficoltà. In simile caso del ricorso al Sovrano, da cui l'ambasciatore dipende, avviene appunto quello che il Montesquieu esprime con felice laconismo, cioè che l'altro

Governo sarebbe costretto a farsi, rispetto al proprio inviato, suo giudice o suo complice.

Potrete, o signori, far nulla di simile nei rapporti in cui andrete a collocarvi col Papa, non potrete neanche chiedergli un'extradizione. Egli nel fatto si troverà il più potente di tutti quanti i sovrani, poichè avete voluto battezzare con questo bugiardo nome un uomo che non ha Stato, che non ha sudditi, che non ha un esercito, che non può fare la guerra nè accettarla. Voi dunque non potrete mantenervi con lui nei rapporti in cui siete con qualunque sovrano straniero; voi non potrete con lui ricorrere ai mezzi che possono essere legittimamente adoperati con altri Governi.

Finalmente si è combattuto la originaria proposta della Commissione e mia, obbiettando che il sistema accennato nell'ultimo inciso dall'articolo 7 sia tale da poter creare collisioni e difficoltà; perchè, come diceva l'onorevole presidente del Consiglio, nessuno più crederebbe all'indipendenza del Pontefice, quando potessero penetrare nella sua dimora carabinieri e guardie di questura; perchè in fine nulla si verrebbe ad accordargli, secondo l'onorevole Carutti, tutto riducendosi a sottometterlo al pari di ogni altro cittadino al diritto comune che, nel difetto di un mandato dell'autorità giudiziaria, protegge l'invulnerabilità di qualunque privato domicilio. Anche queste obiezioni mi paiono destituite di fondamento.

Per me credo che, se l'ultimo inciso dell'articolo che il Ministero combatte, non avrebbe una grande virtù pratica per la frequenza dei casi, ne avrebbe però una preventiva grandissima e di valore immenso.

Ed è principalmente sotto questo rapporto che io mi sento nel dovere di raccomandarlo ai miei onorevoli colleghi, acciò essi concorrano a rendere un vero servizio al Pontefice, ed a risparmiargli una posizione immensamente difficile e veramente feconda di complicazioni e di difficoltà. E perchè, o signori? La cosa mi sembra evidente:

Quando uomini facinorosi sappiano che in qualunque guisa giungessero a rifugiarsi nel Vaticano, non possano colà credersi in condizione di piena sicurezza, e che in Roma non si è riaperto l'antico asilo di Romolo (pare un destino che Roma abbia dovuto cominciare con un asilo alla feccia della società e si voglia oggi ancora ripristinarvi un asilo); costoro allora non faranno assegnamento su questo mezzo d'impunità, e non vi s'introdurranno, sapendo che anche colà, in casi estremi, potranno essere raggiunti dall'azione della legge; ed al certo non vi sarebbero accolti, e se pur vi penetrassero, il Pontefice stesso, geloso della propria dignità, dovrebbe ordinare che fossero consegnati al rigore della giustizia. E perchè tutto ciò? Perchè appunto, in ogni ipotesi contraria, saprebbe essere a disposizione del Governo italiano l'*extrema ratio*, l'espedito al quale io stesso credo non si ri-

correrà quasi mai, o più che raramente, quello di portare alla cognizione di una eminente ed imparziale magistratura alcun caso gravissimo, e di richiedere che essa, conosciute esattamente le condizioni del fatto, con un decreto motivato, di cui sarebbe naturalmente resa ragione all'opinione pubblica, autorizzasse il Governo all'esercizio di quella eccezionale facoltà.

Voglia poi permettermi l'onorevole Carutti di osservare che non è già questo semplicemente il diritto comune; perchè, secondo il diritto comune, qualunque agente di pubblica sicurezza e della forza pubblica (e non voglio far digressioni intorno agli abusi che quotidianamente in tal materia si commettono pur troppo nel nostro paese), per infiniti casi e con la più grande facilità, può penetrare nel domicilio di un privato cittadino ed arrestarlo, per mandato che può rilasciarsi da numerose autorità giudiziarie, secondarie od infime; e d'altronde da qualsiasi agente della pubblica forza. Tutti possono essere arrestati in flagranza, non esclusi i senatori e i deputati. Massimo è l'omaggio adunque, che si rende dalla Camera al principio del rispetto dovuto alla persona del Pontefice, introducendo a garanzia della sua indipendenza l'eccezionale privilegio, che, in caso di rifiuto e, naturalmente, quando si possa fornire la prova dell'esistenza nel luogo da lui abitato del rifugiato malfattore, non già qualunque tribunale (perchè io mi discosto dall'opinione di coloro, i quali vorrebbero che la sezione d'accusa di Roma, o del luogo dove l'arresto debbasi eseguire, bastasse a permetterlo), ma debba, come propone anche la Commissione, intervenire la più alta magistratura sedente nel luogo stesso, cioè d'ordinario la Corte di cassazione che avrà sua sede in Roma, a conoscere della istanza del Governo ed a decidere.

Vogliate riflettere che, quando si adotta un somigliante sistema, e la Corte di cassazione debba essa stessa conoscere della realtà e gravità del caso, potrete essere tranquilli che di nessun abuso dovrà mai temersi, e tutti riconosceranno essersi veramente da noi raggiunto lo estremo limite delle possibili concessioni, negando solo quell'ultimo che sarebbe inconciliabile coi doveri dello Stato; potrete avere piena confidenza che giammai il Governo si rivolgerebbe alla Corte suprema, ovvero, anche rivolgendovisi, giammai potrebbe lusingarsi di vedere accolte le sue istanze tranne quando l'eccesso fosse così grave, così flagrante, così notorio, che l'indignazione universale della popolazione di Roma quasi protestasse contro l'abuso medesimo.

Non aggiungerò, signori, da ultimo, che assai brevi parole intorno alla questione ministeriale. Essa inopportuna, a mio avviso, fu posta. Comprendo che non è dato ad altri giudicare della posizione dei ministri, quando si tratta d'apprezzare i loro intimi sentimenti, ed è necessario che della convenienza della loro permanenza al potere, e delle condizioni che cre-

dono necessarie per conservarlo, siano lasciati giudici essi medesimi.

Nondimeno come uomo politico io debbo esprimere francamente l'impressione in me prodotta da quella inaspettata e per me spiacevole dichiarazione. Io comprendo che, quando si viene a domandare al Parlamento un provvedimento di manifesta necessità, ed il cui rifiuto sembrerebbe, in certa guisa, ricusare ai ministri ciò che d'ordinario un Parlamento si crede moralmente e politicamente obbligato ad accordare al Governo responsabile, i ministri dichiarino che essi dovranno considerare, in caso di rifiuto, impossibile la loro permanenza al potere.

Ma la questione ministeriale, a mio credere, non poteva oggi essere posta sopra una domanda così anormale, nuova, straordinaria, eccessiva, che certamente incontrerebbe (intendo adoperare un'espressione esatta) difficoltà forse insuperabili avanti a tutti i Parlamenti del mondo.

Mi dicano con sincerità gli onorevoli ministri se essi crederebbero facile compito di un Governo responsabile in ogni altro paese, anche dominato da sentimenti più favorevoli alle credenze cattoliche, strappare da un'Assemblea illuminata il voto che parte di una città (perchè il Vaticano e tutte le sue dipendenze sono, più che un palazzo, una parte importante e vasta di Roma) abbia a divenire assolutamente inaccessibile al potere dello Stato in guisa da convertirla in un asilo inviolabile!

L'onorevole Lanza desiderò esser grande giureconsulto per difendere ciò che giuridicamente non può difendersi; ma questa, più che questione di giureconsulti o di uomini politici; è questione di moralità e di buon senso. Qualunque sia il Ministero che presuma di far passare i mandatari del paese sotto le forche caudine, con l'alternativa di una crisi politica, o di una rinuncia ai più elementari principii di giustizia, ed all'oblio di sacri doveri verso la patria, non può negarsi che ministri i quali sollevano in tali contingenze la questione ministeriale, pongono ad un cimento troppo arduo le coscienze dei rappresentanti della nazione.

Io dunque mi veggo costretto a sospettare o che gli onorevoli ministri conoscano fatti gravi a noi occulti, o che ad essi ormai sia venuto a noia il potere; ed in questo caso avrebbero potuto scegliere una questione più opportuna, mostrando, mi si permetta il dirlo, maggior riguardo alla posizione in cui si viene a collocare i deputati, anche coloro che hanno fiducia nel Ministero e desiderio di conservarlo.

Ma quando a noi è presentata questa dolorosa alternativa, che cosa si vuole che si faccia? Se si trattasse di un'altra questione meno rilevante, forse anche di alcuna di quelle che furono discusse e decise nei giorni precedenti, si sarebbe forse potuto transigere; ma, invitato a proclamare che in Italia debbasi ristabilire il diritto di asilo in tutto l'orrore del medio evo, in

verità non mi sento la forza, per evitare mutamenti ministeriali, di violare i principii, di esporre il paese a pericoli ed a calamità, e finanche (scusate la frase, perchè, se è forte, risponde però al mio intimo sentimento) di disonorare col mio voto me stesso e la mia coscienza. (Bène! a sinistra)

Voglio ancora sperare che sarà dal Ministero ritirata la questione nei termini in cui fu posta, e, per quanto riguarda la formola dell'articolo 7, purchè non sia completa la impossibilità, assoluto il divieto allo Stato di esercitare i suoi diritti ed i suoi doveri, io darò l'esempio al Ministero d'intendimenti conciliativi.

Ma, se egli vorrà che si ponga ai voti l'ordine del giorno proposto dal deputato Chiaves, o la soppressione dell'ultimo inciso dell'articolo 7, il nostro voto non può essere dubbio. Ed invero l'ordine del giorno del deputato Chiaves, finchè dichiara che la Camera non intende di stabilire il diritto d'asilo, è con noi d'accordo, e possiamo tutti all'unanimità votarlo. Ma sussiste il medesimo dissenso nell'ultima parte, dove debbonsi indicare i mezzi cui la Camera intende ricorrere per non ristabilire il diritto d'asilo; imperocchè coloro che vorranno mantenere l'ultimo inciso dell'articolo 7, saranno certamente i soli deputati logicamente coerenti con loro stessi, e che vorranno veramente una seria e reale applicazione della dichiarazione premessa dall'onorevole Chiaves; coloro invece che voteranno le ultime parole proposte dallo stesso onorevole Chiaves, nel senso della soppressione bramata dal Ministero, si contenteranno di una sterile parola e di una vuota enunciazione teorica, ma nella pratica verranno a rinnegarla ed escluderla.

Tali, signori, sono le mie conclusioni, sulle quali attendo il vostro giudizio. (Bravo! a sinistra)

**PRESIDENTE.** Il ministro di grazia e giustizia ha fa coltà di parlare.

**RAELLI, ministro di grazia e giustizia.** Signori, comincio dall'ultima parte del discorso dell'onorevole Mancini, sulla convenienza cioè della questione di Gabinetto posta dal Ministero.

L'onorevole Corte di già aveva dichiarato che non comprendeva una questione di Gabinetto per una questione, che, a suo credere, era di medio evo; e l'onorevole Mancini con una frase men forte, ma con una perifrasi di questo concetto, e con parole importanti un rimprovero non meno grave, credeva che il Ministero aveva sconvolto tutto ciò che si ritiene come un sistema regolare nell'andamento della vita costituzionale, nel porre la questione di Gabinetto sopra una questione, nella quale l'adozione della proposta ministeriale importava il rinnegare tutti i principii del nostro diritto ed esporre il paese a gravi pericoli.

Il Ministero ha già dichiarato che non intende come si possa dire far passare sotto le forche caudine alcun deputato, quando si dichiara francamente che il mantenimento dell'articolo 7, secondo l'ultima redazione,

non è se non se l'applicazione di quella sola politica che crede corrispondente alla salute del paese.

Gli onorevoli oppositori, i quali hanno creduto la questione di Gabinetto quasi derivare da un interesse personale per promesse fatte, mi permettano osservare che la questione di Gabinetto il Ministero la propone, perchè crede nel suo giudizio (potrà errare, ma è la sua convinzione), che il sistema incarnato in questo articolo sia quello che può evitare le complicazioni, quello che può dare le garanzie che tendono ad assicurare, a stabilire, a rendere più facile l'assetto definitivo dell'unione di Roma all'Italia.

Vi dissi che ha potuto errare, ma è questa la sua convinzione. Non è quindi questione di persone, è questione di sistema. Ed allora vede benissimo l'onorevole Mancini che appunto in coteste questioni, quando un Ministero crede che un provvedimento che egli propone come fondamentale di un sistema, sia necessario al buon andamento della cosa pubblica, non può vederlo respinto senza che dichiari formalmente che egli con un altro sistema non può affatto governare il paese, e che coloro che hanno altri principii saranno certo più al caso di regolare e condurre la cosa pubblica.

Quindi sta la questione a vedersi, se il concetto del Ministero, il criterio, con cui egli giudica il disposto dell'articolo 7, sia erroneo, e produca quei gravi inconvenienti e quei pericoli che dagli onorevoli oppositori vi sono stati lungamente esposti.

Signori, nel trattare della questione del Sommo Pontefice, il Governo ed io credo moltissimi di voi (come fu dimostrato nella votazione dei primi articoli del progetto in discussione), non ammisero l'idea di rendere applicabile alla stessa, e di farla giudicare colle norme ordinarie, coi principii comuni del diritto, con tutto ciò che serve per far regolare i rapporti quotidiani dei privati.

La contraria proposizione ebbe degli strenui difensori e poteva formare soggetto di un sistema diverso, ma fu respinta.

Ora il Ministero seguiva il sistema proposto in questa legge e da voi adottato non perchè egli aveva già annunziato, od aveva accennato a queste idee come quelle che intendeva di applicare al Pontefice, ma perchè realmente credeva e crede che era un sistema il quale derivava dalla natura, dalla condizione, dalla situazione delle cose.

Siamo entrati a Roma, abbiamo distrutto il potere temporale, abbiamo risolta la parte politica di questa questione la quale, o signori, non era così facile come alcuni oggi lo credono, in quanto che si trattava di far cessare un principato che aveva quasi mille anni di durata, si trattava almeno di acchetare le ansie della opinione cattolica sulle conseguenze della cessazione di questo principato.

Non è che io intenda che il merito di averlo fatto cessare si appartenga esclusivamente agli uomini che

stanno al potere; era il progresso della pubblica opinione, della libertà, della civiltà, e, come disse l'onorevole mio collega degli affari esteri ripetendo con plauso una frase dell'onorevole Coppino, in questa questione il Governo non è stato che il Comitato esecutivo della nazione; ma ci si accordi almeno di avere saputo evitare molte e gravi difficoltà e pericoli. E difatti per la completa soluzione della questione romana ci si presentava imponente la questione morale la quale derivava (bisogna ripeterlo, perchè pare che ad ogni momento si dimentichi), derivava dalla condizione speciale che il principe spodestato era Capo di una religione, le cui credenze imperano sopra la massima parte dei cittadini italiani, e ben anche si estendono oltre l'Italia e sopra moltissimi cittadini, che in alcuni Stati costituiscono, per dire così, la nazione intera.

Ed era per questa speciale costituzione gerarchica della Chiesa cattolica che anche nel diritto pubblico internazionale europeo, il suo Capo Supremo è stato riguardato diversamente da tutti i capi delle altre credenze religiose, è stato riguardato come avente il carattere di sovrano, ed è per questo carattere speciale del Sommo Pontefice, che lo scioglimento della questione romana aveva di tanto preoccupato, ed anche ora interessa l'Europa.

Si disse che per sciogliere cotesta questione bisognava distrurre anche il potere religioso; ma è evidente che questa non è l'idea del paese, e ben era respinta dalla gran maggioranza della Camera quando votaste il decreto che accettava il plebiscito del 30 dicembre 1870. E però con la medesima legge sanzionate un carattere giuridico eccezionale nella persona del Sommo Pontefice, e riconoscevatelo doverosi dare speciali garanzie anche con franchigie territoriali per la sua indipendenza ed il libero esercizio della sua autorità spirituale.

Questa legge, o signori, sanciva quindi il concetto dal Governo italiano costantemente proclamato che invece del potere temporale ritenuto dai cattolici come una garanzia per la sua indipendenza bisognava darne altre equivalenti, e che il Ministero ha formulate nello attuale progetto.

Fra queste le principali sono di certo la inviolabilità della sua persona di già sancita, e la inviolabilità delle sue residenze proposta coll'articolo 7: colla prima si provvede alla sua sicurezza personale; colla seconda si assicura che il Sommo Pontefice, anche nella sua residenza, sarebbe stato al sicuro, sarebbe stato al coperto di qualunque siasi molestia, di qualunque siasi disturbo che avesse potuto soffrire per l'azione dell'autorità italiana; gli si garantisce insomma la libertà e la tranquillità della sua dimora.

Si obietta che questa garanzia costituisce il diritto di asilo, parola che si ripete ad ogni passo per dimostrare come l'articolo 7 che si propone sia un ri-

torno al medio evo, sia una violazione di tutti i nostri principii, sia una diminuzione dell'integrità territoriale e della sovranità dello Stato. Questo rimprovero poteva in certo modo avere luogo sulla erronea interpretazione data alla frase generica dell'alinea dell'articolo 5, facendosi supporre nel Governo l'intenzione di sottrarre la residenza del Pontefice alla soggezione della legislazione del regno. Ma il Governo aveva già dichiarato nella sua relazione che la esenzione scritta in codesto alinea non riguardava se non se il divieto agli ufficiali della pubblica autorità od agenti della forza pubblica d'introdursi nei locali indicativi per esercitarvi atti del proprio ministero senza l'autorizzazione del Sommo Pontefice, e però a scanso di ogni equivoco si è rinunziato all'alinea dell'articolo 5; e si adotta la redazione della Commissione, respinto l'ultimo inciso che permette la entrata, se disposta dal decreto della suprema magistratura giudiziaria sedente in Roma.

Codesto divieto d'introdursi e di eseguire alcun atto nelle residenze del Pontefice senza suo assentimento non può affatto riguardarsi come l'antico diritto di asilo.

Voi trovate, o signori, che indipendentemente da quanto si osserva verso gli ambasciatori stranieri per la immunità locale sulla cui estensione molto si discute, anche nei nostri Codici realmente si va di giorno in giorno questionando sulla maggiore o minore estensione che dapprima si era data; e non mancano locali e tempi, nei quali l'azione dell'ufficiale della pubblica autorità o della forza pubblica non si può esercitare; così per esempio, l'arresto dei debitori, secondo le disposizioni del Codice civile, non può avere luogo in date ore, non può avere luogo in date località, e specialmente nelle Chiese in tempo di funzioni religiose.

Ora, nessuno di certo in questo caso vi dice che si concede un diritto di asilo, nel senso che si aveva e che si accordava, secondo le antiche legislazioni; nessuno vi dice che si intende sottrarre alla sovranità dello Stato una parte del territorio.

Nel senso del Ministero, le residenze pontificie restano soggette alla legislazione come tutte le altre; soltanto per una ragione, della cui importanza saremo ora per conoscere e giudicare, l'azione dei funzionari che debbono metterla in attuazione si arresta. Si può meglio concepire la cosa, a mio avviso, supponendo una parte del territorio circondato da un torrente impetuoso il quale impedisce l'accesso, il passaggio all'agente della forza per farvi un atto qualunque del suo ufficio; per questo ostacolo non viene meno su quella parte del territorio la sovranità, non vi è sottrazione alla potestà nazionale; lo stesso deve dirsi se invece dell'ostacolo fisico vi rappresentate un ostacolo morale che impedisce l'accesso agli ufficiali pubblici nelle residenze pontificie, e quindi neppure sono quelle resi-



denze sottratte al potere legislativo, ed alla sovranità nazionale nei suoi principii generali sui quali si poggiano le moderne società. (*Bravo! Bene!*)

Che anzi, signori, mi sembra doversi ammettere questa idea con maggior ragione per l'ostacolo morale derivante da una disposizione di legge, in quanto che non si può mai riguardare come una negazione della sovranità una concessione, o privilegio, che deriva dalla sovranità medesima. Cotesta ragione altresì, a mio avviso, deve escludere il timore di ritornarsi all'antico diritto di asilo, che derivava dalla qualità ecclesiastica del luogo, e dalle pretese esorbitanti della clerocrazia, e dalle quali a stento il potere civile si era liberato; poichè non si tratta ora di una immunità locale per favorire i delinquenti, ma di un divieto che il potere civile da se stesso e nel suo interesse prescrive allo esercizio di atti dei suoi agenti.

Così ridotta al vero suo carattere la proposta del Ministero, mi pare che si riduceva ad una questione di convenienza, e crederci di opportunità: il riconoscere cioè, se i pericoli che da questa concessione derivano (secondo gli oppositori, e dei quali io non disconosco qualche gravità) siano maggiori o minori dei pericoli, ai quali, seguendo altro consiglio, in un altro senso può andarsi incontro. (*Bene! a destra*)

Eccovi come la questione è stata posta dal Ministero. Si assicuri la Camera che nei consigli della corona prima di addivenire alla redazione di questo articolo, non si mancò di lunga riflessione, che ciascuno di noi teneva anche molto ad impedire, ad evitare, che si facesse la benchè menoma cosa, la quale avrebbe potuto ricordare viete istituzioni che pei loro abusi non lasciano di esercitare tuttavia un sentimento di repulsione.

Ora il Governo ha creduto che il supposto pericolo di diventare queste residenze un ricovero di cospiratori i quali potessero compromettere e turbare l'esistenza e la sicurezza dello Stato sia un pericolo davvero da non temersi affatto, se si trattasse di uomini che avrebbero dovuto servire con forza ad invadere la città di Roma, ed il regno; e se si trattasse invece di persone le quali dovrebbero servire come promotori d'insurrezione in altre parti del regno, la loro dimora nel Vaticano non sarebbe temibile; se le temute cospirazioni della Corte di Roma sono state impotenti quando aveva uno Stato ed una forza militare organizzata, sarebbe strano l'averne paura ora.

In quanto ai delinquenti comuni, oltrechè non si può supporre il malvolere nel Sommo Pontefice a permetterne il rifugio nelle sue residenze, di che temete, o signori? Non saranno altro se non se prigionieri ritenuti; saranno in una bella, in una magnifica prigione, ma saranno sempre privati di quella libertà la quale soltanto può mettere in pericolo la sicurezza pubblica. Vi confesso che per questo rispetto l'allarme non mi sembra affatto giustificato. Sarà ben facile al

Governo di farli guardare, più facile che non quando essi andassero occultandosi nelle case dei privati, o vagassero per le campagne od in altri luoghi. Questo pericolo dunque non esiste.

D'altra parte, o signori, pensate quanto più gravi e maggiori sarebbero i pericoli che per la sicurezza pubblica esterna ed interna deriverebbero dal poter perquisire tutti gli angoli del Vaticano per un motivo che fosse anche giustificabile per la legge comune.

Ieri l'onorevole Crispi, nel dirigere al presidente del Consiglio un'interpellanza sulla pubblica sicurezza in Roma, avvertiva con molto senno di badare che Pio IX è dolente che noi non abbiamo usato verso di lui come Napoleone I usò verso Pio VII; di badare che non gli si dia motivo di fare la figura di martire, perchè questo potrebbe crearci gravi imbarazzi internazionali.

E ben diceva l'onorevole Crispi; ed è appunto per cotesta ragione, che il Ministero ha sempre tenuto presente nella sua condotta per la questione romana, che ora insiste per l'approvazione dell'articolo 7, come da lui vi è proposto.

Lo stabilire che per qualunque fatto, si possa andare a perquisire in tutti gli angoli del Vaticano ed anche nella stanza del Pontefice per ricercarvi un delinquente o altro che possa servire per un procedimento, potrebbe sempre dare ai nostri avversari l'occasione di gridare al martirio, alla persecuzione, non ostante la giustizia del procedimento medesimo. Non mancherebbero di dire che si vogliono usare soprusi al Sommo Pontefice, che assolutamente non gli si vuole accordare la libertà, la tranquillità necessaria per l'esercizio dell'autorità religiosa.

Ma, si dirà, in questo modo vi disarmate, confidando nel Pontefice, e mentre vi abbandonate alla più cieca fiducia credendo che non vorrà abusare della sua posizione, che non vorrà spingersi a cospirare contro l'Italia, mentre i fatti provano il contrario, diffidate di voi stessi e mostrate ad ogni passo di temere che veramente si voglia a suo danno abusare.

Signori, siamo franchi poichè possiamo esserlo. Io credo che forse (non dico nell'animo del Pontefice, ma in coloro che lo circondano), sia tuttavia ardente il desiderio di veder rovesciato il nuovo ordine di cose, e che forse oggi è più potente che mai il desiderio in essi di veder distrutta l'unità d'Italia e ricostituito il potere temporale. Questo io lo credo; ma qual'è il mezzo per combattere questo desiderio?

Il mezzo di combatterlo, secondo me, è quello di renderlo impotente; e voi lo renderete impotente, non col togliergli quei mezzi fisici e materiali di cui apparentemente potrebbe disporre, non coll'uso del diritto di fare entrare nel suo palazzo gli ufficiali pubblici ed agenti della forza; ma lo renderete impotente col far sì, che tutti i cattolici sieno persuasi che voi lo rispettate, lo riverite non solo, ma gli mantenete integra la

tranquillità della sua dimora e vi negate a voi stessi il diritto di turbarla anche quando lo poteste per le regole del diritto comune.

Allora le sue doglianze saranno chiarite sempre ingiuste, e voi potrete essere sicuri che tutti i conati della curia romana, tutte le mene contro l'Italia riuscirebbero vane, sarebbero da dispregiarsi.

D'altra parte questa ostilità della Curia romana ci obbliga a maggiori riguardi per una circostanza di fatto della quale deve tenersi conto. Noi siamo entrati in Roma forti del nostro diritto; siamo entrati in Roma non solamente credendo di fare, ma facendo un atto di giustizia nazionale; non dobbiamo però dimenticare, non possiamo pretendere che tale la creda il Sommo Pontefice, non possiamo neanche ancora lusingarci, almeno non ne abbiamo la prova e la conoscenza, che quest'atto non desti alcun timore, alcun'apprensione sulla futura condizione della Santa Sede e del Sommo Pontefice, sulla nostra condotta a suo riguardo, considerato anche soltanto come capo della Chiesa cattolica, sia per conservare, sia per assicurare maggiormente ed a nostro vantaggio ciò che noi crediamo, ed è l'effetto dell'esercizio del nostro diritto.

Per vincere questa diffidenza, ancorchè ingiusta, per rassicurare gli animi paurosi ma onesti, bisogna quindi dare maggiori garanzie che realmente il Governo (chiunque sia al potere) non vorrà mai spingersi ad alcun atto d'abuso e di molestia verso il Pontefice stesso. *(Conversazioni)*

**PRESIDENTE.** Li prego di far silenzio.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Senza questa piena sicurezza, sarà difficile o per lo meno lontano lo assetto definitivo della questione romana.

E però, se il divieto agli ufficiali pubblici d'introdursi nelle residenze pontificali può produrre qualche pericolo, vi ha il contrapposto di maggiori pericoli che potrebbero nascere dal permettersi l'ingresso nei palazzi medesimi; ed è a questa maggior somma e di più gravi pericoli che bisogna ovviare.

Vi è di più, o signori: gli oppositori temono che il Sommo Pontefice possa abusare a danno dello Stato del divieto che a di lui riguardo s'impone nello esercizio dell'ufficio dei suoi agenti; ma, a prescindere che lo Stato non intende e non può rinunciare ad alcun suo diritto quando l'abuso sia tale da compromettere la sicurezza dello Stato, il Ministero crede che il maggior freno che si può imporre sarebbe sempre in quella forza che ho sempre sentito invocare da tutti coloro che non hanno creduto solo alla forza dei cannoni, in quella forza che è la vera forza dell'epoca moderna, la forza cioè dell'opinione pubblica.

Io credo che, più che i cannoni italiani, i quali facevano la breccia a Porta Pia, diede l'ultimo crollo al potere temporale (*Si parla*) l'asilo che le masnade dei briganti delle provincie meridionali trovavano nelle vicine provincie pontificie, e quell'asilo, secondo me, fu

una delle più potenti cagioni della sua rovina. *(Conversazioni crescenti)*

**PRESIDENTE.** Facciano silenzio. Sospenda, signor ministro, e lasci che la Camera smetta di far rumore. *(Breve pausa)*

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Ho detto, o signori, che l'asilo accordato od almeno tollerato dei briganti nelle provincie pontificie, anche sul semplice supposto che si dava dal Governo romano, contribuì assai nell'opinione pubblica alla condanna di quello stato di cose; e ben vi diceva l'onorevole relatore della Commissione nella discussione generale che il maggior freno agli abusi di un privilegio, all'abuso di un'immunità che si accorda consiste nell'interesse che si ha da colui che ha questa immunità a non abusarne per non avere contro di sé l'opinione pubblica e non correre il pericolo di perderla.

Eccovi adunque, o signori, come i pericoli che voi temete dall'abuso del privilegio, se anche si volesse ammettere il sospetto che se ne possa abusare, avranno un freno nell'interesse di colui cui si accorda.

Si è finalmente obbietato che a tutti questi danni ed inconvenienti temibili, quando l'azione del Governo si spinga politicamente o amministrativamente, si provvede col volere lo intervento dell'autorità giudiziaria, e, per maggiore garanzia, della suprema magistratura.

Signori, io credo che, se anco in cotesta questione e per ogni caso speciale faceste intervenire l'autorità suprema dello Stato, non evitereste gli inconvenienti temuti, e ne risentirebbe forse danno l'istituzione giudiziaria stessa; perchè, siccome questa non dovrebbe giudicare che su ciò che potrebbe risultare dagli atti, si dovrebbe sempre aprire il procedimento, e sovente sopra lievi sospetti o fatti alterati dalla passione politica o religiosa, che darebbero intanto causa allo eccitamento e allo allarme, e che, se non seguiti da un decreto affermativo, darebbero facile appiccio alle accuse, dalle quali in simili processure non difenderebbe la sapienza e la intemerata fama degli eminenti magistrati che ne giudicherebbero.

Per finire, signori, il Governo ha creduto che il permettere l'azione degli ufficiali pubblici o degli agenti della pubblica forza nell'interno delle residenze del Pontefice porterebbe tali inconvenienti, darebbe luogo a tali attriti, da essere di molto superiori agli inconvenienti che potrebbero derivare dal non permettere che i medesimi vi si introducano per la ricerca di alcuni delinquenti; il Governo ha creduto e crede che l'articolo presentatovi non costituisca il diritto di asilo, e che il propositivo sistema sia il migliore e più opportuno per poter portare a termine l'ardua impresa del compimento del programma nazionale; ed è perciò che si è creduto nel dovere di pregarvi di adottarlo nello interesse della cosa pubblica.

*Molte voci, specialmente a sinistra.* Ai voti! ai voti! La chiusura!

**PRESIDENTE.** Si può chiedere la chiusura della discussione sull'articolo, se si vuole, ma essa rimane poi ancora aperta per lo svolgimento degli ordini del giorno e degli emendamenti... (*Rumori*)

*Voci a sinistra.* No! no! La chiusura! Finiamo!

*Voci a destra.* A domani! a domani!

**PRESIDENTE.** La discussione si può chiudere, ripeto, ma bisogna rimandare a lunedì lo svolgimento degli ordini del giorno... (*Rumori*)

*Voci a sinistra.* No! no!

**PRESIDENTE.** Allora bisognerà restare qui stasera fino a mezzanotte.

*Voci a destra.* A lunedì! a lunedì!

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la chiusura della discussione, domando se è appoggiata.

(È appoggiata e quindi approvata.)

Ora si rinvierà a lunedì la discussione degli ordini del giorno...

*Voci a sinistra.* No! no! Domani! Finiamo!

*Voci a destra.* Sì! sì! Lunedì! (*Esclamazioni confuse*)

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Io non comprendo il motivo per cui si vuole obbligare i deputati che hanno proposti ordini del giorno a svilupparli questa sera, alle 6. Io vorrei che se ne adducessero le ragioni. Se vi fosse veramente un'urgenza, la Camera potrebbe anche star qui fino a mezzanotte, ma questa urgenza non c'è.

Se vi è adunque qualche ragione valida, la si adduca, ed allora la Camera si regolerà.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare che vi sono tre articoli sostitutivi, cinque ordini del giorno, che hanno diritto di essere svolti, e poi vi sono gli emendamenti. Ora io domando se si possa di questa sera...

*Voci a sinistra.* A domani! a domani!

*Altre voci.* A lunedì! a lunedì!

**NICOTERA.** Propongo che si rimandi a domani la discussione.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Io mi oppongo a questa proposta, e ne dirò la ragione. (*Rumori*)

**LAZZARO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Alcuni ministri, fra cui il presidente del Consiglio...

*Voci a destra.* Parli alla Camera!

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO...** devono partire questa

sera onde accompagnare S. M. la Regina di Spagna, la quale domani si reca a Genova. Ora io prego la cortesia della Camera a non voler tenere seduta domani...

*Molte voci.* A lunedì! a lunedì!

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO...** giacchè mi pare necessario che siano presenti i ministri in una discussione come questa, tanto più quando è posta la questione di Gabinetto. Non vorranno, credo, condannarci in contumacia.

**NICOTERA.** Chiedo di parlare.

*Molte voci.* A lunedì! a lunedì!

**PRESIDENTE.** L'onorevole Nicotera ha facoltà di parlare. Intanto prego i signori deputati a non uscire, perchè forse si dovrà votare.

**NICOTERA.** L'onorevole presidente del Consiglio può essere certo che io non voglio condannarlo in contumacia: io voglio anzi che sia presente.

Mi sorprendo poi che egli faccia quest'accusa a me, che ho proposto la continuazione della discussione.

*Voci.* No! no!

**NICOTERA.** Veda adunque l'onorevole presidente del Consiglio che, non solo io non voglio condannarlo in contumacia, ma non voglio nemmeno lasciarlo ventiquattro ore ad aspettare il risultato del giudizio...

*Voci a destra.* Oh! oh! (*Rumori*)

**NICOTERA.** Non facciamo susurro. Dal momento però che egli ha dichiarato che domani non può assistere alla seduta, dovendo accompagnare la Regina di Spagna, io non insisto per non commettere una scortesia, e gli chiedo solamente, se lunedì, egli e i suoi colleghi potranno essere presenti.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Senza dubbio.

**NICOTERA.** Allora sta bene.

**PRESIDENTE.** Lo svolgimento degli articoli sostitutivi e degli ordini del giorno è rinviato a lunedì.

La seduta è levata alle ore 5 55.

*Ordine del giorno per la tornata di lunedì:*

Seguito della discussione del progetto di legge sulle guarentigie per la indipendenza del Sommo Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede.